

Pag. 335 - 2 lire

Pag. 30 -

190. L. 10. L. 10. L. 10.

200. Franchigia. Poste

518

579

584

609 Commission. T. 10. 10. 10.

649.

673. Notazione. L. 10. 10. 10.

754. L. 10. 10. 10.

87576

GIORNALE

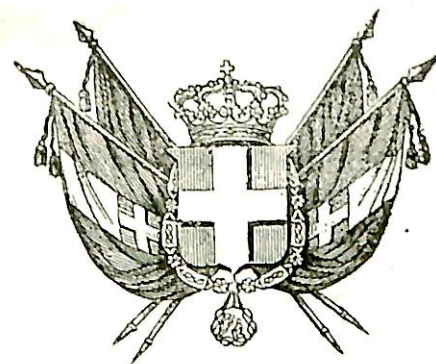
DEL GOVERNO

DELLA

PROVINCIA DI BASILICATA



ANNO PRIMO DEL REGNO ITALICO



POTENZA

DALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO LUCANO
diretto da Vincenzo Santanello

1860.



PREFAZIONE

I mirabili avvenimenti, che iniziò nella meridional parte d'Italia questa Provincia di Basilicata, quando al 18 Agosto di questo anno, maraviglioso alla storia della italica gente, ella proclamò il Governo di Casa Savoia, questi mirabili avvenimenti spezzando, direi quasi, la catena del passato, rovesciando una dinastia, e dando inizio a nuovi ordini civili, arrestarono fra tante cose anche la serie del Giornale, ove raccoglieva i suoi atti di uffizio la Intendenza di Basilicata.

Quel giorno, tra' tempestosi apparecchi guerreschi, allo slancio e al concorso unanime di tutte le intelligenze della Provincia, e degl'innumeri rappresentanti della proprietà, del lavoro e de' vari ceti del popolo, fu installato un Governo provvisorio, che quasi delegato e precursore del General GARIBALDI, proclamò, sospiro di sette secoli, l'unità d'Italia, auspice e guida la Croce di Savoia.

Rotto ogni legame colla Potestà centrale, contro di cui indirizzava i suoi moti di guerra, quel temporaneo Governo, sostenuto dalla decisa volontà di tutto un popolo in armi, attese che il General GARIBALDI, sbarcato presso a Reggio, e vinte le fazioni di Piale e di Agrifoglio, marciasse di una trionfal corsa su Napoli, con un miracolo di audacia e di fortuna, cui non so se la storia abbia a trovar pari solamente lo sbarco a Torbay e la marcia su Londra di Guglielmo di Orange.

Il gorno 7 Settembre fu in Napoli, e costituì suo novello Governo il miracoloso Guerriero: il giorno

6 fu ad Auletta; e di là a capo di questa Provincia nominò un Governor Generale, nelle cui mani a' 10 del mese stesso, il Governo provvisorio rimise i suoi poteri.

Rientrata da quel giorno la Basilicata in condizione di Provincia, e riattaccate le politiche relazioni al Governo centrale, da quel giorno l'amministrazione della Provincia riprende il suo Giornale, che è la raccolta degli atti, che per la gravità e l'importanza loro abbiano a servir di norma alle amministrazioni locali.

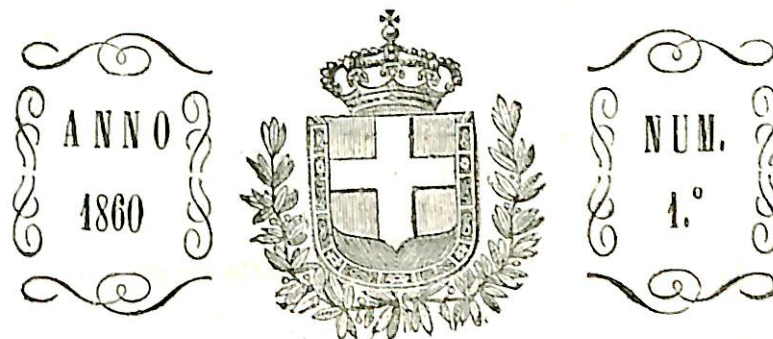
Tral 18 Agosto e il 10 Settembre il periodo che corre intermedio fu pieno di fatti se non grandi, tali al certo, che non saranno per essere dimentichi dalla Storia veramente compiuta di questa parte d'Italia. Gli atti transitorii delle transitorie Potestà di quel breve periodo non potrebbero al certo servir di norma allo andamento amministrativo della Provincia; resteranno però a documento della patria Storia.

Non sarebbe superfluo, non vanitoso atto la pubblicazione di essi, chi badi che la Storia è dritto e dovere delle nazioni; ed alla Storia gli atti della pubblica autorità sono testimonianza e prove irrefragabili.

Altri, per carità di patria, il faccia, pria che non li disperda il disprezzo delle cose nostre, l'incuria delle contemporanee.

A noi oggi non incumbe, che l'ufficio di render pro alle amministrazioni locali col raccogliere gli atti supremi e direttivi dell'autorità civile in questa nuova serie, che, portando in fronte novella denominazione, viene augurando novello ordine di tempi e di cose, colla sospirata autonomia de' Comuni e il fausto regime delle libertà rappresentative e l'Unità d'Italia sotto lo scettro di un Re GALANTUOMO.

Potenza, il dì 19 Novembre 1860.



GIORNALE DEL GOVERNO

DELLA

PROVINCIA DI BASILICATA

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il Signor *Giacinto Albini* è nominato Governatore della Provincia di Basilicata con poteri illimitati. — Auletta 6 Settembre 1860. — Fir., G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

La cumulazione degli impieghi e degli stipendii è interdetta.

Coloro i quali occupano più impieghi dovranno entro cinque giorni dichiarare quale di essi desiderano conservare. — Napoli 8 Settembre 1860.

Il Dittatore — Firm. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Ogni barriera Doganale fra la Sicilia ed il continente napoletano è abolita.

Art. 2. Il Ministro della Finanza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 Settembre 1860.

Il Dittatore — Firm. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Sono istituiti i Giurati nelle cause penali.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato del presente decreto.

Napoli 11 Settembre 1860.

Il Dittatore — Firm. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. L'ordine dei Gesuiti e tutte le loro dipendenze e diramazioni sono abolite in tutto lo Stato continentale delle Due Sicilie.

Art. 2. Tutt' i beni mobili ed immobili appartenenti a quell'ordine, loro dipendenze e diramazioni sono dichiarati beni nazionali.

Art. 3. Tutt' i contratti aggravanti la proprietà o trasmissioni della medesima stipulati a beneficio dell'ordine de' Gesuiti loro dipendenze e diramazioni posteriori all'epoca dello sbarco del Dittatore in Sicilia, sono annullati e si ritengono di nessun effetto.

Art. 4. Tutti gli Amministratori ed Agenti delle proprietà già appartenenti all'ordine de' Gesuiti, loro dipendenze e diramazioni sono obbligati a dichiarare al Ministro delle Finanze, entro dieci giorni dalla promulgazione del presente decreto, l'entità de' valori a loro affidati.

Art. 5. Sono pure tenuti alla suddetta dichiarazione tutti que' cittadini, che si trovassero al tempo della promulgazione del presente decreto al pos-

sesso de' beni di qualunque natura già appartenenti al suddetto ordine a loro pervenuti dal giorno dello sbarco del Dittatore in Sicilia.

Art. 6. I contravventori a queste disposizioni saranno considerati come infedeli detentori del pubblico patrimonio e verranno quindi trattati a norma delle vigenti leggi.

Art. 7. I Ministri dell' Interno e delle Finanze di Grazia e Giustizia e del Culto sono incaricati, per quanto spetta a ciascun di essi, dell' esecuzione del presente decreto e di tutte le disposizioni per il più sollecito suo adempimento.

Napoli 11 Settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Dal giorno d' oggi — I beni della Casa Reale, — I beni riservati alla Sovrana disposizione, — I beni dei Maggiorati Reali, — I beni dell' ordine Costantiniano amministrati già sotto la dipendenza del Ministero della Presidenza dei Ministri, — I beni donati da reintegrare allo Stato, — Sono tutti dichiarati beni nazionali.

Napoli 12 Settembre 1860.

Il Dittatore — Firm. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. È istituito in Napoli un Collegio gratuito, che sarà chiamato *dei figli del popolo*, e sostenuto dallo Stato.

Art. 2. Vi saranno accolti i ragazzi dei popolani poveri, cioè senza capitale o reddito qualsiasi e di qualunque Comune delle due Sicilie, quando ab-

biano compiuti i sette anni e non oltrepassino i dieci e siano di buona costituzione fisica.

Art. 3. L'insegnamento, oltre il leggere, lo scrivere ed il conteggiare sarà quello conveniente alla pratica cognizione d'ogni arte e mestiere, illustrata dalle teoriche dimostrazioni.

Art. 4. La disciplina sarà militare ed i ragazzi saranno esercitati nell'uso delle armi.

Art. 5. Il numero degli educandi sarà, per ora, di mille, estensibile indefinitamente.

Art. 6. I locali saranno presi dai beni ecclesiastici e regi incamerati.

Art. 7. Le spese saranno sostenute dall'Erario.

Art. 8. Compiuti i 18 anni e fatti capaci di guadagnarsi la vita da se saranno licenziati.

Sarà però facoltativo alla Direzione dello Stabilimento il trattenere in collegio quegli alunni che mostrassero una distinta attitudine per un'arte che richiegga maggior tempo ad essere imparata.

Art. 9. In caso di bisogno della patria saranno presi gli adulti per servizio dell'esercito nazionale.

Il Ministro dell'Interno e quello delle Finanze sono incaricati per la parte che singolarmente li riguarda dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 12 Settembre 1860.

Il Dittatore — Firm. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Il giuoco del Lotto sarà gradatamente abolito finchè totalmente cessi pel 1.^o di gennaio 1861.

Art. 2. È istituita in Napoli una Cassa Centrale di risparmio, la quale terrà un ufficio presso ciascuno dei dodici quartieri della Città di Napoli.

Art. 3. È fatta facoltà ad ogni Municipio di chiedere l'istituzione di una Sede filiale della Centrale in Napoli.

Art. 4. Gli impiegati presso il cessante Ufficio del Lotto saranno preferibilmente applicati al servizio della Cassa suddetta e delle sue dipendenze.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 13 Settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Considerando che la Guardia Nazionale dev'essere il principale propugnacolo della libertà, e che la Guardia di Napoli merita uno speciale pegno di fiducia e di onore;

Decreta

I Castelli di Napoli sono affidati in perpetuo alla custodia della Guardia Nazionale della Città onde siano nelle sue mani baluardi di libertà come il furono di dispotismo.

Il Ministro dell'Interno darà esecuzione al presente decreto.

Napoli 14 Settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Considerando che questa parte meridionale d'Italia ha sempre anche essa ardentemente anelato alla indipendenza, alla libertà, alla unità d'Italia, secondochè ne fan fede gli esili e le prigionie, le incessanti persecuzioni, l'aperta insurrezione che scoppiava in tutte le provincie proclamando quei principi, il plauso unanime e fervoroso con cui fui accolto, la tranquillità pubblica ristabilita al mio nome;

Considerando che a sanzionare i pubblici voti, ed a legittimare le nuove condizioni dello Stato, credo indispensabile promulgare la legge fondamentale della monarchia Italiana, in queste continentali regioni, siccome fu fatto nell' isola ;

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Lo Statuto costituzionale del quattro marzo mille ottocento quarantotto, vigente nel regno d'Italia, è la legge fondamentale di questa Italia meridionale.

Art. 2. Un apposito decreto Dittatoriale determinerà l'epoca in cui lo Statuto medesimo sarà attuato.

Art. 3. Di unita al presente decreto, l'enunciato Statuto sarà pubblicato in ogni comune e nel Giornale Ufficiale di Napoli.

Art. 4. Tutt' i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 14 Settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

I Ministri Segretari di Stato :

Pel Dipartimento di pubblica istruzione

Direttore — ANTONIO CICCONE.

Pel Dipartimento di Grazia e Giustizia

GIUSEPPE PISANELLI.

Pel Dipartimento di Guerra

ENRICO COSENZ.

Pel Dipartimento di Polizia

RAFFAELE CONFORTI.

Pel Dipartimento dei Lavori pubblici

MARCH. RODOLFO D' AFFLITTO.

Pel Dipartimento della Finanza

ANTONIO SCIALOJA.

Il Ministro dell' Interno

LIBORIO ROMANO.

CARLO ALBERTO ec.

Con lealtà di Re e con affetto di padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell' 8 dell' ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore, fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d' indissolubile affetto che stringono all' Italia Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di obbedienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell' antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue :

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri Culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo.

Il Trono è ereditario secondo la Legge Salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente

esercitato dal Re, e da due Camere : il Senato , e quella dei Deputati.

Art. 4. La persona del Re è Sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato. Comanda tutte le forze di terra e di mare. Dichiarare la guerra. Fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione e di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono, sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in eserci-

zio conserverà la reggenza fino alla maggioranza del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l'erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali Palazzi, Ville e Giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla prima Legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre il bene che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere

tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile.

Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della Legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è garantito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato.
- 2) Il Presidente della camera dei Deputati.
- 3) I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio.
- 4) I Ministri di Stato.
- 5) I Ministri Segretari di Stato.
- 6) Gli Ambasciatori.
- 7) Gli Inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni.
- 8) I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti.
- 9) I primi Presidenti dei Magistrati di appello.

40) L'avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzione.

41) I Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello dopo tre anni di funzione.

42) I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni.

43) Gli Avvocati Generali o fiscali Generali presso i Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni.

44) Gli Ufficiali Generali di terra e di mare.

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività.

45) I Consiglieri di stato dopo cinque anni di funzioni.

46) I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza.

47) Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio.

48) I Membri della Regia Accademia delle Scienze dopo sette anni di nomina.

49) I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio.

20) Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria.

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seguono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivi.

Della Camera de' Deputati.

Art. 39. La Camera Elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla Legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole Provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuor del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide se la maggioranza assoluta dei loro Membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza de' voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore d'età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei propri Membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri Membri.

Art. 61. Così il Senato come la Camera dei Deputati determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua Italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi dell'

Francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto.

Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore o Deputato.

Dei Ministri.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti semprechè lo richiegano.

Art. 67. I Ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti d'una firma di un Ministro.

Dell'Ordine Giudiziario.

Art. 68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le Udienze dei Tribunali in materia ci

vile, ed i dibattimenti in materia criminale, saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

Art. 74. Le istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie, sono regolate dalla legge.

Disposizioni generali.

Art. 75. La leva è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. Gli ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli Statuti.

Art. 79. I titoli di Nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane Disposizioni,

secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin da ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino addì quattro del mese di Marzo, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimottavo.

Firmato — CARLO ALBERTO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Insino a tanto che non saranno introdotti il sistema metrico decimale ed il sistema monetario in lire, il prezzo del sale rimane fissato a grana sei il rotolo. Colla introduzione di que' nuovi sistemi, il prezzo sarà di *trenta* centesimi di lira per ogni chilogramma.

Art. 2. Il Ministro del Dipartimento delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 Settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Agli impiegati civili di ogni ordine, che nel periodo dall'anno 1848 al 23 Giugno 1860 furono rimossi dal loro impiego per la causa della libertà politica, a cui non ispettò pensione, sarà computato come utile per la liquidazione della pensione di giustizia il tempo scorso dopo la rimozione dell'impiego sino ad oggi, o sino al tempo in cui ripresero servizio prima della data del presente decreto.

Art. 2. Le pensioni liquidate per effetto di ritiro avvenuto dopo trascorso alcun tempo di attenzione di destino saranno rivedute per l'aumento che potranno avere computando come utile il tempo trascorso nell'attenzione di destino.

Art. 3. Le vedove e gli orfani godranno dello stesso beneficio accordato nell'articolo precedente, nel far valere i loro diritti a' termini e nelle proporzioni stabilite dalle leggi in vigore sulle pensioni.

Art. 4. Coloro che ripresero servizio sotto il cessato Governo durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1.^o sono esclusi dalla concessione del presente Decreto.

Art. 5. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze rimane incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 Settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. I militari nati nelle province di qua del

Faro saranno come quelli Siciliani soggetti per reati militari alle pene sanzionate dallo Statuto penale militare napoletano: tutti gli altri militari italiani alle pene sanzionate dal Codice penale militare sardo.

Art. 2. Pe' reati commessi da militari dell'Italia meridionale insieme a militari delle altre province italiane, e viceversa, si applicherà lo Statuto penale militare napoletano.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 13 Settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBOLDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Le attribuzioni della G. C. de' Conti indicate nei num. 1 dell'art. 6 e negli art. 10, 11, 12 e 13 della Legge Organica de' 29 Maggio 1817 sono devolute al Consiglio di Stato, presso il quale si procederà provvisoriamente con le norme stabilite pei ricorsi che si presenteranno in linea giuridica.

Art. 2. Le controversie indicate nel num. 3 del citato art. 6 e nell'art. 14 della Legge anzidetta del 1817 apparterranno in primo grado di giurisdizione al Consiglio d'Intendenza di ciascuna provincia, ed in grado di richiamo al Consiglio di Stato.

Art. 3. La G. C. de' Conti è divisa in due Sezioni per giudicare i conti annuali delle rendite e spese dell'erario, i conti delle Province, de' Comuni, e degli Stabilimenti pubblici che hanno uno stato di-

scusso superiormente decretato a' termini delle disposizioni esistenti.

Art. 4. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze è incaricato dell'esecuzione.

Napoli 17 Settembre 1860.

Il Min. delle Finanze

Fir. — A. SCIALOJA.

Il Prodittatore

Fir. — G. SIRTORI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il sistema metrico decimale in vigore nelle province subalpine e già esteso nelle province Centrali d'Italia è introdotto anche in queste province meridionali a contare dal primo Gennaio 1861.

Art. 2. Il Governo provvederà con la pubblicazione di apposite ordinanze e regolamenti a tutto ciò che concerne l'attuazione del detto sistema, i diritti di verificaione e il relativo ordinamento del ramo di amministrazione corrispondente.

Napoli 17 Settembre 1860.

Il Min. delle Finanze

Fir. — A. SCIALOJA.

Il Prodittatore

Fir. — G. SIRTORI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro di Giustizia, deliberata nel Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. I Ministri della religione dello Stato, o

del culti tollerati, che nell'esercizio del loro ministero pronunziino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettano fatti che sieno di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o collo indebito rifiuto dei propri uffizi turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti con la pena del carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

In tutt' i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa, che potrà estendersi sino a ducati cinquecento.

Art. 2. Se il discorso, lo scritto, e gli atti mentovati nello articolo precedente, contengono provocazione alla disubbidienza alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di ducati cinquecento.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

Art. 3. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato o agli altri culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a ducati cinquecento.

Napoli 24 Settembre 1860.

Il Min. di Giustizia

Fir. — G. PISANELLI.

Il Dittatore

Fir. — G. GARIBALDI.

Il Colonnello Segretario Generale

Firmato — A. BERTANI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Le sostituzioni alle cariche di ricevitore o percettore delle pubbliche imposte sono onninamente vietate.

Art. 2. I sostituti attuali continueranno nell'esercizio del loro ufficio, sotto la guarentia delle date cauzioni, infino a che non sarà altrimenti provveduto sulla loro sorte.

Art. 3. Il Ministro del Dipartimento delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 Settembre 1860.

Il Min. delle Finanze

Fir. — A. SCIALOJA.

Il Dittatore

Fir. — G. GARIBALDI.

Il Colonnello Segretario Generale

Firmato — A. BERTANI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono annullati i poteri conferiti ai Governatori delle Province coi Decreti dei giorni 8 e 17 settembre ultimo. Essi rimangono rivestiti di tutte le facoltà attribuite agl' Intendenti dalle leggi in vigore.

Art. 2. Abbisognando in casi straordinari di con-

ferire a qualche Governatore poteri eccezionali, saranno dati per iscritto.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno e Polizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 Ottobre 1860.

Il Min. dell' Interno e Polizia
Fir., R. CONFORTI.

Il Pro-Dittatore
Fir., G. PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta del Ministro della Polizia ;
Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Qualunque associazione sotto il nome di club o circoli con scopo politico è vietata.

Art. 2. I trasgressori saranno sottoposti alle disposizioni del Codice penale in vigore.

Art. 3. I Ministri della Polizia e di Grazia e Giustizia sono incaricati rispettivamente della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Min. dell' Interno e Polizia
Fir., R. CONFORTI.

Il Pro-Dittatore
Fir., G. PALLAVICINO.

Considerando che in un Governo popolare deve bandirsi ogni privilegio ;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia ;
Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. L' Alunnato di Giurisprudenza pratica è abolito.

Art. 2. Coloro che trovansi nominati a tali posti, seguiranno a prestar servizio ove attualmente son destinati, sino a che non saranno considerati nella

classe de' Giudici di Circondario, a seconda del loro merito.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 Ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. SCURA.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. La lira italiana di argento ed i suoi multipli e spezzati del metallo medesimo avranno da oggi corso legale anche in queste provincie dell' Italia meridionale. E conseguentemente saranno ricevute nel commercio e nelle casse pubbliche.

Art. 2. Il valore delle monete anzidette in rapporto alle monete di argento napoletane è quello indicato nella tavola di ragguaglio annessa al presente decreto e vista dal Ministro delle Finanze.

Art. 3. Queste disposizioni avranno provvisoriamente vigore in fino a quando non sarà messa in uso una moneta unica per tutta l' Italia.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 Settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

Il Ministro delle Finanze
A. SCIALOJA.

TAVOLA DI RAGGUAGLIO

Una lira (peso di <i>fino</i> 4 grammi e 50/100	
pari a grana »	23 53
Due lire »	47 06
Cinque lire »	1 17 45
Mezza lira »	11 76
Quarto di lira »	5 88
Un ducato (peso di <i>fino</i> 19 grammi 119/100) pari	
a lire 4 24 9/10.	

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Considerando che in un Governo fondato su la libertà e su l'eguaglianza politica rendesi incompatibile qualunque classe privilegiata di persone per conferimento di pubblici uffizii.

Considerando che la base di ogni Governo giusto e libero sia rendere uguali tutti i cittadini col togliere qualsivoglia privilegio ;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. È abolito l'alunnato di Giurisprudenza presso il Procuratore Generale della Gran Corte dei Conti.

Art. 2. Gli attuali alunni conserveranno i dritti prima acquistati alla loro carriera, secondo le leggi preesistenti.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 Ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro
pel Dipartimento delle Finanze
Barone GIACOMO COPPOLA.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Decreta

Art. 1. A contare dal giorno sedici del corrente mese di ottobre tutto l'Esercito sarà posto sul piede di quello del Regno d'Italia, sia per paga, sia per disciplina, divisa e Leggi Militari, ed a tale determinazione andranno soggetti benanche i Carabinieri Reali.

Art. 2. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 14 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
Firmato — G. PALLAVICINO.

Pel Min. della Guerra assente
Il Ministro di Marina
AMILCARE ANGUSSOLA.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Visto il Decreto dei 12 dello scorso settembre in ordine al passaggio di alcuni Stabilimenti di Antichità, di belle arti ec. della già Casa Reale al Ministero della Istruzione Pubblica ;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, provvisoriamente incaricato del portafoglio della Istruzione Pubblica, deliberata in Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il Real Museo Borbonico assumerà da oggi innanzi il nome di Museo Nazionale di antichità e di belle arti, e la Reale Biblioteca Borbonica quello di Biblioteca Nazionale.

Art. 2. Il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore

Firmato — G. PALLAVICINO.

Il Ministro dell' Interno

RAFFAELE CONFORTI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Veduto il Decreto del 24 Settembre ultimo ;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente Decreto le merci delle altre provincie unite dell' Italia saranno considerate come indigene e perciò ammesse allo stesso trattamento di queste nei porti napoletani.

Il trasporto di tali merci sarà considerato come di cabotaggio, quando è eseguito con legni di bandiera nazionale. Saranno perciò applicabili a' medesimi le nostre leggi doganali.

Le linee doganali lungo la frontiera colle Marche e coll' Umbria sono abolite.

Per la Sicilia rimarranno in vigore gli attuali regolamenti fino a che non sarà quivi adottata la Tariffa italiana.

Art. 2. I dritti fissati nella Tabella annessa al Decreto del 24 di Settembre prossimo passato sulla entrata e sulla uscita di alcune merci continueranno ad essere provvisoriamente in forza.

Art. 3. Le merci straniere provegnenti da' porti franchi di Livorno, Genova ed Ancona pagheranno nelle Dogane di arrivo i dritti stabiliti dalle Tariffe in vigore.

I legni con tali prodotti non potranno altrove far operazioni che nelle Dogane di prima classe, a norma della legge del 19 Giugno 1827.

Art. 4. La esportazione de' grani per le provincie dell' Italia e per la Sicilia è provvisoriamente vietata.

Art. 5. L' esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 18 Ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore

Firmato — G. PALLAVICINO.

Il Ministro

pel Dipartimento delle Finanze

Barone GIACOMO COPPOLA.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Visti i seguenti rescritti e decreti emanati nelle Due Sicilie a' 16 Maggio 1818, e durante i mesi di Maggio e Giugno 1857 :

1. rescritto 16 Maggio 1818, con cui si dispone che per la chiamata a far testimonianza innanzi ai pubblici funzionari dei Vicari capitolari e generali, degli Abati, parrochi, e curati, delle dignità e dei canonici delle Cattedrali e delle Collegiate, in vece di adoperarsi la solita citazione, si fosse fatto uso di decente lettera di ufizio ;

2. rescritto del 27 Maggio 1857 che stabilisce dovere intervenire nella revisione di Dogana almeno tre ecclesiastici proposti dall' Ordinario Diocesano ;

3. rescritto della stessa data che stabiliva che negli affari d' interesse della Chiesa, da discutersi nella già Consulta di Stato, dovessero preventivamente sentirsi gli Ordinari Diocesani ;

4. rescritto 3 Giugno, ch' esentava dal *Regio-exequatur* le dispense di età per le messe, Diaconato, ed Ordinanze *extra tempora*, i brevi e rescritti per oratori privati, ed indulgenze, le dispense matrimoniali, le dispense del triennio, le dispense dei libri proibiti, le bolle per insegne ecclesiastiche, le bolle dei Vescovi, Arcivescovi, canonici, ed esenzione di nuove cattedre, le carte riguardanti gli ordini regolari di amendue i sessi;

5. rescritto 6 Aprile che disponeva che le cause penali a carico di persone ecclesiastiche dovessero discutersi a porte chiuse; che delle condanne dovesse darsi notizia ufficiale all' Ordinario Diocesano, e che nel caso di condanna correzionale, l' Ordinario potesse impetrare di espiarsi la pena in un convento, o altra casa di correzione ecclesiastica;

6. rescritto 28 Maggio relativo al nuovo modo come potersi domandare dagli interessati, la riduzione, assoluzione, o commutazione di volontà per legato pio;

7. rescritto dello stesso di che ingiungeva lo avviso preventivo per mezzo della curia ai parrochi e sottoparrochi che dovevano essere chiamati in giudizio;

8. rescritto della medesima data ch' esentava, tra l' altro, dal Consiglio degli Ospizi le Congregazioni o cappelle del SS. Corpo di Cristo;

9. decreto del medesimo di contenente disposizioni sugli acquisti, impieghi di capitali, affitti, ed alienazioni nell' interesse delle corporazioni ecclesiastiche, mense vescovili, badie, benefici, capitoli, e chiese in generale;

10. rescritto 27 maggio che disponeva dovere gli ordinari presentare i loro rilievi per la sovrana risoluzione nei casi in cui i comuni o i privati pretendessero essere talune chiese di Regio patronato;

11. rescritto della stessa data ch' esentava dall' *exequatur* le sentenze in grado di appello di Ro-

ma per scioglimento di matrimonio, le sentenze sugli appelli per le cause di provviste di canonici, e benefici nei capitoli e nelle collegiate di libera collazione, le sentenze di appello pei benefici ecclesiastici fra persone ecclesiastiche;

12. decreto di pari data abolitivo della sanzione contenuta nell' articolo 245 delle leggi penali contro i parrochi e sottoparrochi che contravvenissero all' articolo 81 delle leggi civili;

13. decreto della stessa data sul braccio forte dell' autorità civile nella esecuzione delle sentenze profferite nelle cause ecclesiastiche;

14. decreto di egual data che stabiliva spettare agli Ordinari Diocesani la preventiva autorizzazione alla stampa dei libri;

15. decreto 18 maggio che, per la Sicilia continentale, facoltava gli arcivescovi di convocare i sinodi provinciali, e concedeva agli arcivescovi e vescovi di pubblicare gli atti dei Sinodi provinciali e Diocesani, senza la preventiva autorizzazione del governo;

16. decreto di pari data che accordava pieno effetto alle disposizioni in favore delle chiese, delle corporazioni, benefici ecclesiastici, senza la preventiva autorizzazione;

17. decreto di egual data che attribuiva al giudice ecclesiastico la competenza del dubbio sulla natura della pia fondazione;

18. decreto 27 maggio che accordava facoltà agli Ordinari Diocesani di astringere allo adempimento dei legati pii di messe, anniversari ec. coloro che vi erano tenuti;

Visti parimente altri decreti e leggi in differenti tempi emanati, che accordano agli ecclesiastici privilegi ed immunità nelle materie civili e penali, qualunque ne sia la natura;

Considerando che principio e scopo di ogni sag-

gia legislazione, è l'uguaglianza di tutt' i cittadini al cospetto della legge;

Che le distinzioni di classi o di persone sono fomite di arbitrio e di disordine, e turbano regole indeclinabili della giustizia legislativa;

Che siffatte considerazioni sono ancor più gravi nelle materie penali, dove la società si rende vindice dell' offesa, nè il colpevole per favore personale potrebbe francarsi dalle forme dei giudizi, e dall' esecuzione dei giudicati che sono inviolabili guarentigie dell' ordine e dell' interesse generale;

Considerando inoltre che l' azione delle autorità ecclesiastiche dev' essere meramente morale, e non legale, e che a nessun patto si può costituire a favore degli ecclesiastici una condizione privilegiata ed eccezionale in fatto di penalità, dove l' uguaglianza dev' essere assoluta per tutt' i cittadini;

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia incaricato provvisoriamente del Dipartimento per gli Affari Ecclesiastici, e del Ministro dello Interno;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. I mentovati rescritti e decreti, come pure ogni altra disposizione che accordi privilegi ed immunità personali a favore degli ecclesiastici, tanto nelle materie civili, quanto nelle penali, rimangono abrogati.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia, provvisoriamente incaricato del Dipartimento per gli Affari Ecclesiastici, quello dell' Interno, e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. —
Napoli 18 Ottobre 1860. *Il Pro-Dittatore*

Firmato — G. PALLAVICINO.

*Il Min. di Grazia e Giustizia
incaricato provv. per gli
Affari Ecclesiastici*

P. SCURA.

*Il Min. dell' Interno
R. CONFORTI.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Veduto il rapporto del Governatore di Benevento signor Carlo Torre;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. L' antico Ducato di Benevento è dichiarato Provincia del Regno Italiano. Un' apposita legge determinerà la sua nuova circoscrizione nel fine di ampliarne il territorio proporzionatamente alle altre Province.

Art. 2. Dal 1.º Gennaio 1861 in poi, cessando di essere in osservanza le leggi e lo statuto vigente, sarà retta la Provincia di Benevento dalle leggi, decreti, e regolamenti di questa parte meridionale d' Italia.

Art. 3. Benevento sarà la Capitale della novella Provincia, e la sede del Governatore.

Art. 4. Tutt' i nostri Ministri sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto per la parte che a ciascuno riguarda.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Min. dell' Interno e Polizia

Il Pro-Dittatore

Fir., R. CONFORTI.

Fir., G. PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Visto il Decreto del dì 8 dello scorso mese di Settembre, col quale è interdetta la cumulazione degli impieghi e degli stipendii;

Considerando che i Professori di Scienze, Lette-

re ed Arti sono in una condizione eccezionale, sì per la tenuità degli stipendii e sì per la natura tutta speciale del loro ufficio, che lascia poco spazio ad avanzamento essendo giusto che insino a che la loro condizione non sia migliorata, si faccia una eccezione temporanea in loro favore ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Pubblica Istruzione, deliberata nel Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. 1. Possono cumularsi gli averi che si percepiscono per impieghi in un ramo qualunque dell'Amministrazione con quelli che si percepiscono per impieghi scientifici, letterarii ed artistici.

Art. 2. Tutti i Ministri ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, della esecuzione del presente Decreto.— Napoli 25 Ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

*Il Direttore del Ministero
dell' Istruzione Pubblica*
F. DE SANCTIS.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica deliberata nel Consiglio de' Ministri ;

Considerando che non vi è niente di più vergognoso che domandare ed accettar limosina sotto il nome di studente o letterato povero ;

Decreta

Art. 1. I soccorsi agli Studenti e Letterati poveri sono tolti.

Art. 2. Il fondo assegnato a tali soccorsi è adetto alla fondazione di una scuola magistrale.

Art. 3. Questo Decreto avrà vigore dal 1861 in poi.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 Ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

*Il Direttore del Ministero
dell' Istruzione Pubblica*
F. DE SANCTIS.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Considerando che nel giorno nefasto 15 maggio 1848 il governo dei Borboni ruppe il patto giurato, riempi la città di terrore e di sangue, ed all' autorità della legge sostituì l' arbitrio e la violenza ;

Considerando che il governo emerso da quella cittadina catastrofe inferì con pertinacia spaventosa pel corso di dodici anni, e non lasciò inviolato il santuario della giustizia e della famiglia ; onde uomini onorati ed amanti della patria furono condannati a pene criminali, popolate le prigioni di vittime, ed un gran numero di cittadini costretto ad abbandonare lo Stato, e rifuggire in terre ospitali italiane e straniere ;

Considerando che i danni ed i mali prodotti da siffatta efferata tirannide furono immensi ;

Considerando che è debito di giustizia, degna di un governo italiano e libero, compensare per quanto è possibile i danni patiti, per la causa che ora trionfa ;

Decreta

Art. 1. Dal valore delle rendite inserite confiscate ai Borboni, e poste a beneficio dello Stato per antecedente disposizione, si distaccherà la somma effettiva di sei milioni di ducati, i quali con equa

estimazione saranno distribuiti alle vittime politiche dal 15 maggio 1848 in poi, di queste province continentali.

Art. 2. Sarà nominata a tal uopo dal Governo una Giunta d' integerrimi cittadini, i quali faranno la distribuzione dell' accennata somma a vantaggio di quelli che soffrirono saccheggi nel 15 maggio 1848 ;

di quelli che furono incarcerati o condannati per causa politica ;

di quelli che emigrarono in conseguenza di un mandato di arresto sia dell' autorità giudiziaria, sia dell' autorità politica ;

di quelli che vennero violentemente espulsi dallo Stato per causa politica ;

di coloro che furono costretti per causa politica a dimorare in Comune diverso da quello ove avevano stabilito il loro domicilio ;

finalmente di quelli che si resero latitanti in conseguenza di un mandato di arresto per causa politica.

Art. 3. La Giunta medesima nel determinare la misura, valuterà nella sua prudenza il compenso che a ciascuno dev' essere attribuito per i danni sofferti.

Art. 4. Il diritto al rifacimento si può anche esercitare dagli ascendenti e discendenti di coloro che vanno inclusi in alcuna delle accennate categorie.

Art. 5. Le dimande dei danneggiati debbono presentarsi alla Giunta nello spazio di quattro mesi dopo che i componenti la medesima saranno pubblicati nel giornale ufficiale. Il termine di quattro mesi sarà prorogabile.

Art. 6. Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 Ottobre 1860.

Il Dittatore — Firm. — G. GARIBALDI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Considerando che le indennità assegnate ai direttori de' dazii diretti per la compilazione de' ruoli, e per le mutazioni di quote, costituiscono un emolumento non competente per lavori ordinari annuali, e sono causa frequente di rancori e reclami degli stessi impiegati contro i loro superiori ;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ;

Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Le indennità assegnate ai direttori dei dazii diretti per la compilazione dei ruoli dell' imposta fondiaria, e per le mutazioni di quote, sono dal venturo anno soppresse.

Art. 2. In sino a che non sarà definitivamente provveduto alla riforma del personale ed all' ordine del servizio delle medesime direzioni, aumentando, come convenga, gli stipendii col fondo delle indennità sopradette, potranno i direttori proporre al Ministro delle Finanze, che si concedano discrete gratificazioni a quelli dei loro commesi, che si distingueranno maggiormente per diligenza e sollecitudine nel lavoro dei ruoli.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 26 Ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore

Firmato — G. PALLAVICINO.

Il Ministro

pel Dipartimento delle Finanze

Barone GIACOMO COPPOLA.

IN NOME DI SUA MAESTA

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri.

Decreta

Art. 1. In ogni provincia vi sarà una Scuola normale primaria maschile ed una femminile.

Art. 2. L' edificio dovrà contenere : 1. tre sale per l' insegnamento ; 2. una sala per la biblioteca ; 3. un' altra per conservarvi le macchine di fisica e chimica e gli oggetti di storia naturale ; 4. un alloggio pel direttore ; 5. un giardino per l' esperienze agronomiche ; 6. ed un prato o cortile per gli esercizi ginnastici.

Art. 3. Il numero degli alunni non potrà eccedere più di 60 eccetto la scuola di Napoli, in cui possono giungere sino a 120.

Art. 4. Gli alunni sono nominati dietro concorso.

Art. 5. Sono dispensati dal concorso dietro il parere della Commissione di Pubblica Istruzione coloro che già da tre anni sono con lode maestri primari pubblici.

Art. 6. Condizioni di ammissione al concorso sono l' età di 16 anni compiuti ed una buona morale.

Art. 7. L' esame cadrà sulle seguenti materie : 1. lingua italiana ; 2. elementi di geografia, cosmografia e storia ; 3. elementi di aritmetica e geometria.

Art. 8. La Commissione di esame è composta dei professori della Scuola normale sotto la presidenza del Direttore.

Art. 9. Gli alunni che negli esami di passaggio dal secondo al terzo anno ottengono il maggior numero di punti, sono nominati alunni ripetitori,

uno o due per materia. Essi dovranno udire le ripetizioni, ed assistere i professori nella correzione dei lavori, e nelle esperienze ed esercizi scolastici.

Art. 10. Gli alunni si obbligheranno in iscritto ad accettare per sei anni il posto che sarà loro conferito nel pubblico insegnamento dopo la loro approvazione nell' ultimo esame. Con questa condizione saranno esenti dalla leva.

Art. 11. L' insegnamento durerà tre anni.

Art. 12. Nel primo anno s' insegnerà : 1. grammatica italiana ed elocuzione ; 2. elementi di cosmografia, di geografia e la storia nazionale ; 3. l' aritmetica, la contabilità ed il sistema metrico ; 4. elementi di geometria piana e solida ; 5. le nozioni elementari di storia naturale, fisica e chimica, principalmente per ciò che si appartiene agli usi della vita ; 6. le norme elementari d' igiene ; 7. elementi di agricoltura ; 8. il trattato dei doveri religiosi civili e politici ; 9. la pedagogia ; 10. disegno lineare, calligrafia, canto ed esercizi ginnastici.

Art. 13. Ogni Scuola normale avrà una biblioteca composta delle opere più utili in ciascuna materia dell' insegnamento normale.

Art. 14. La biblioteca rimarrà aperta dalle 22 ore fino a due ore di notte. Possono esservi ammessi gli alunni della Scuola normale, ed anche di altre scuole e i professori pubblici e privati. Gli altri avranno bisogno di uno speciale permesso del Direttore.

Art. 15. I professori saranno cinque : 1. di lingua italiana ; 2. di cosmografia, geografia e storia ; 3. di aritmetica, geometria e disegno lineare ; 4. di storia naturale, igiene, chimica, fisica e agricoltura ; 5. dei doveri religiosi civili e politici e di pedagogia.

I professori hanno lo stipendio mensile di ducati 25.

I professori sono di nomina Regia a proposta della Commissione di Pubblica Istruzione. Il rapporto della Commissione di Pubblica Istruzione nel quale si danno le ragioni della proposta, dovrà esser pubblicato per le stampe.

Art. 16. Vi sarà un maestro di canto, un maestro di calligrafia, ed un altro di ginnastica, ciascuno con lo stipendio mensile di ducati 15.

Art. 17. Il professore di fisica e chimica è custode delle macchine e degli oggetti di storia naturale col soprassoldo di ducati 10.

Art. 18. Uno de' professori destinato dalla Commissione provinciale sarà bibliotecario col soprassoldo di ducati 10.

Art. 19. Uno de' professori sarà a proposta della Commissione anche il Direttore della scuola, col soprassoldo di ducati 15.

Art. 20. Nei due primi anni vi sarà un esame per il passaggio da una classe all'altra: nel terzo anno vi sarà l'esame di uscita. L'esame è pubblico. Possono presentarsi anche altri aspiranti al posto di maestri primarii, quantunque non facciano parte della scuola, purchè abbiano insegnato almeno per un anno.

Art. 21. Coloro che non sono approvati rimarranno un altro anno nella stessa classe, ed ove ciò accade la seconda volta, saranno espulsi. Coloro che non sono approvati nell'esame di uscita, possono ripresentarsi nel principio dell'anno scolastico.

Art. 22. Gli alunni alla fine del secondo anno possono essere nominati maestri elementari primarii, dopo di aver fatto il tirocinio di sei mesi in una scuola primaria pubblica.

Art. 23. Il Comune dove è posta la Scuola normale dee dare l'edifizio della scuola, ed ancora tutti gli arredi necessari, come tavolini, banchi,

lavagne. Dee ancora provvedere alla manutenzione dell'edifizio.

Art. 24. Il custode della biblioteca e il serviente sono ancora pagati dal Comune.

Art. 25. Le macchine, gli oggetti di storia naturale ed i libri per la biblioteca sono a carico della cassa provinciale.

Art. 26. I professori e il Direttore sono a carico del Tesoro.

Art. 27. Si può sul bilancio della Pubblica Istruzione accordare sussidii ad alunni di nota povertà, previo il parere della Commissione di Pubblica Istruzione.

Art. 28. Nelle scuole normali femminili saranno:

Una direttrice e due maestre assistenti;

Un professore di lingua e letteratura italiana;

Un professore di storia, geografia e pedagogia;

Un professore di nozioni elementari di scienze naturali, igiene, fisica e chimica;

Un professore di aritmetica, contabilità e nomenclatura geometrica a bene intendere il sistema metrico decimale.

Art. 29. La Direttrice avrà lo stipendio mensile di ducati quaranta, e ciascuna delle due maestre assistenti quello di ducati quindici; i professori avranno lo stipendio mensile di duc. venticinque.

La Direttrice, le maestre ed i professori saranno di nomina Regia a proposta della Commissione di Pubblica Istruzione.

Art. 30. La Direttrice darà le lezioni su i doveri della donna, il catechismo e la Religione, e farà da ripetitrice del corso dell'ultimo anno, assistita dalle migliori allieve, fra le quali sceglierà pur quelle che dovranno assistere le due maestre nelle ripetizioni del corso di primo e secondo anno.

Art. 31. Una delle maestri assistenti sorveglierà durante un'ora del giorno i lavori donneschi, ed a-

vrà cura della biblioteca, per cui godrà il soprassoldo di ducati dieci.

Art. 32. L'altra maestra assistente darà lezioni di calligrafia e disegno di ornato. Sarà pure incaricata di conservare i modelli di disegno, col soprassoldo di ducati dieci.

Art. 33. Tutte le altre differenze, che necessariamente debbono esservi fra una scuola maschile ed una femminile, saranno meglio indicate nei programmi e regolamenti disciplinari.

Art. 34. Gli altri particolari indicati nel Decreto della istituzione della Scuola normale maschile, che non sono incompatibili con questa Scuola normale femminile, s'intendono conservati.

Art. 35. Considerando il bisogno in cui si è di buoni maestri primarii, si può subito procedere all'esecuzione, anche derogando a qualche disposizione della presente legge.

Art. 36. I particolari di esecuzione saranno stabiliti in uno speciale regolamento a cura della Commissione di Pubblica Istruzione.

Art. 37. I Ministri dell'Interno e delle Finanze ed il Direttore del Ministero di Pubblica Istruzione sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 31 Ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

*Il Direttore del Ministero
dell'Istruzione Pubblica*
F. DE SANCTIS.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Considerando che la Guardia Nazionale di queste Province ha reso segnalati servigi al paese durante la Dittatura del Generale GARIBALDI:

Decreta

La Guardia Nazionale ha ben meritato dalla Patria.

Napoli 8 Novembre 1860.

Il Min. dell' Interno e Polizia

Fir. , R. CONFORTI.

Il Pro-Dittatore

Fir. , G. PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell' autorità a lui delegata

Sulla proposizione del Soprintendente Generale di Casa Reale:

Decreta

Art. 1. La Casa Reale della cessata Dinastia Borbonica è sciolta per quanto riguarda le seguenti categorie;

Capi di Corte onorarii;

Cerimoniere;

Cavalieri di Compagnia;

Gentiluomini di Camera con esercizio;

Maggiordomi di Settimana;

Gentiluomini di Camera di entrata;

Cavaliere di Onore

Dama di Onore

Cevallerizzo

Dame di Compagnia;

Dame di Corte.

} della Regina;

Art. 2. Il Soprintendente Generale della Real Ca-

sa è incaricato della esecuzione del presente Decreto. — Napoli 1.^o Novembre 1860.

Il Pro-Dittatore

GIORGIO PALLAVICINO.

Il Soprintendente Generale di Casa Reale

MARCHESI GIOACCHINO SALUZZO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. È creato un Ospizio per gl'Invalidi militari. Vi saranno raccolti tutti coloro che per ferite riportate in difesa della Patria saranno rimasti inabili al lavoro.

Art. 2. È addetto al cennato Ospizio il Real sito di Quisisana, il quale riceverà immediatamente tutte le rinnovazioni e le opere che sieno convenevoli aggiungervi pel suo nuovo destino.

Art. 3. È aperto al Ministro della Guerra, sullo stato discusso del 1860, un credito di ducati centomila; per la spesa annuale sarà iscritta sul gran Libro del Debito pubblico una rendita proporzionata al numero degli invalidi che dovranno essere mantenuti dallo Stato.

Art. 4. L' Ospizio per gl'Invalidi militari sarà diretto da un Governatore, il quale sarà uno degli uffiziali superiori che siasi distinto nelle guerre nazionali.

Art. 5. Con regolamento ministeriale saranno stabilite le norme del servizio dell'amministrazione e della disciplina dell' Ospizio.

Art. 6. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Caserta 29 Ottobre 1860.

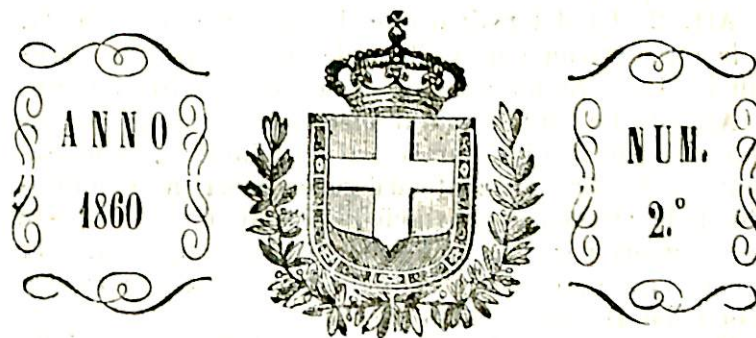
Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

Pel Ministro della Guerra

Il Direttore

ZAMBECCARI.



GIORNALE DEL GOVERNO

DELLA

PROVINCIA DI BASILICATA

IL LUOGOTENENTE GENERALE

DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Volendo preparare la compiuta attuazione dello Statuto Costituzionale della Monarchia in queste provincie; Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'Interno e Polizia; Udito il Consiglio di Luogotenenza;

DECRETA

Art. 1. È estesa a queste provincie continentali dell'Italia meridionale la legge elettorale del 20 Novembre 1859 vigente nelle altre provincie della Monarchia, e se ne ordina la pubblicazione.

A spiegazione dell'articolo 3.^o della stessa legge è dichiarato, che sono elettori anche i membri ordinarii dello Istituto d'incoraggiamento e dell'Accademia

Pontaniana di Napoli, e delle Società Economiche delle varie provincie.

Art. 2. La determinazione del numero de' deputati, e la circoscrizione de' Collegi elettorali nelle varie provincie, formeranno oggetto di un successivo decreto.

Art. 3. Le circoscrizioni elettorali saranno preparate col parere di Commissioni provinciali, che saranno a tal fine radunate da' governatori ne' capoluoghi delle rispettive provincie, di cui faranno parte due membri per ciascuno de' distretti componenti la provincia, in conformità delle istruzioni che riceveranno dal Dicastero dello interno.

Il Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dello Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto; il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge, ed inserito nella raccolta degli Atti ufficiali del Governo.

Napoli, il dì 12 Novembre 1860.

Firmato, FARINI.

*Il Consigliere Incaricato del Dicastero
di Grazia e Giustizia*

Firmato, G. PISANELLI.

*Il Consigliere Incaricato del Dicastero
dell' Interno*

Firmato, G. VENTIMIGLIA.

LEGGE ELETTORALE

VITTORIO EMMANUELE II.
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ec. ec.
PRINCIPE DI PIEMONTE ec. ec. ec.

In virtù de' poteri straordinarii a Noi conferiti colla legge de' 25 Aprile 1859;
Sulla proposizione del Ministro dell' Interno ;

Sentito il Consiglio de' Ministri;
Abbiamo decretato, e decretiamo.

TITOLO PRIMO

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE E DEL DOMICILIO POLITICO

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita, o per origine de' diritti civili e politici ne' regii Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell' ammettere i cittadini all' esercizio de' diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative a' diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2. Di essere giunto all' età di anni 25 compiuti nel giorno dell' elezione.

3. Di sapere leggere e scrivere.

Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato a' diritti degli analfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4. Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta (1).

Art. 2. Il censo elettorale si compone d' ogni specie d' imposta diretta, e così tanto dell' imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, de' diritti di finanza imposti per l' esercizio d' ufficii e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l' esercizio degli ufficii e professioni siasi pagato al regio Gover-

(1) Ducati 9: 20.

no un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1. I membri effettivi, residenti, e non residenti delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle camere di agricoltura, di commercio ed arti, delle regie Accademie di agricoltura e di medicina, e della direzione dell'Associazione agraria, ed i direttori de' Comizii agrarii.

2. I professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studii.

3. I professori insegnanti od emeriti nelle regie Accademie di belle arti di Genova, Milano e Torino.

4. I professori insegnanti od emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole normali e magistrali.

5. I funzionarii ed impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli Uffici del Parlamento.

6. I Membri degli Ordini equestri del Regno.

7. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

8. I procuratori (2) presso i Tribunali e le Corti d'appello, i notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinarii approvati.

Gli agenti di cambio e sensali legalmente eserciti.

4. Gli esercenti commerci, arti ed industrie godranno del dritto di essere elettori, con che il valore locativo de' locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizii, magazzini o botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascenda:

(2) Patrocinatori.

1. Ne' comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti a L. 200

2. In quelli 2,500 a 10,000 abitanti. . . « 300

3. In quelli superiori a 10,000 abitanti. « 400

4. In Genova « 500

5. In Torino e Milano « 600

Art. 5. Per l'esercizio de' diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi e i capi direttori di un opificio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pe' commercianti del comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione un'annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non porrà o non vorrà giovare delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà dritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opificii pe' commercianti dall'articolo 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali, che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioai imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti su beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietari di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole de' quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i socii.

L'esistenza della società di commercio s'avrà per sufficiente comprovata mercè di un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno de' compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società, saranno imputati nel censo de' gestori o direttori fino a concorrenza della

loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello de' suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali potrà in quello d'essi, ove egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de' suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificatamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivoocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio de' dritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali, dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione de' Collegi elettorali non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO

C A P O I.

Della prima formazione delle liste elettorali.

Art. 19. Appena costituite le Amministrazioni comunali, a norma dell'articolo 226 della legge de' 23 Ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all'esercizio de' diritti elettorali, perchè si presentino a fare al comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:

1. Della loro età;
2. Del censo che pagano;
3. Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti;
4. Della professione che esercitano;
5. Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione egli uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle Amministrazioni comunali.

Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'articolo 19, le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intrapren-

dere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'articolo 20.

Esse potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intiera.

Art. 24. Le Giunte e le sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare ne' casi dubbi, e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio, od un tribunale di commercio, i membri delle Camere istesse, ed i giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta de' probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà de' richiami a proporre dovrà presentarli all'ufficio comunale.

Art. 27. I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'articolo 24 su' richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in sezioni non minori di cinque membri.

Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute da' Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29. I Sindaci, terminata la revisione di cui all'articolo 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. 30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle corti di appello (1), in conformità di ciò che prescrive il Capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

CAPO II.

Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. 31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste de' cittadini del loro comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare de' ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, sarà spedito senza spesa agli uffici comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi d'indirizzarsi a tal uopo agli uffici comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

(1) Gran Corti civili.

Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1. Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità;

2. L'indicazione de' circondarii di percezione in cui sono allegate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale;

3. Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno de' circondarii suddetti.

Art. 35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data e la natura del titolo, ed il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria, o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'articolo 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agl'individui, de' quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi di elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi di ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con darne loro ragguaglio de' motivi della cancellazione od omissione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore quarantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furono tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 39. I nomi degli elettori ammessi da' Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste, che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della provincia a mente dell'articolo 43 della presente legge.

Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè de' quali le persone iscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operate cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del circondario (*Sotto-governatore del distretto*).

Questa ricevuta sarà inviata all'ufficio comunale nelle 24 ore dall'arrivo della lista all'ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 41. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella segreteria del comune, come nell'ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare de' ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente iscritto, od indebitamente oMESSO, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al Governatore unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44. Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente oMESSI.

Egli ne stralcerà:

1. Gli individui che si resero defunti,
2. Quelli la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità;

2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente iscritti, con tutto che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite da Consigli comunali a tenore de' precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel capoluogo della provincia e nel comune.

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita da Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere ne' dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell'ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno sottoscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 47. Gli individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente iscritti, oMESSI, esclusi od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Governatore, che pronunzierà sentito il Consiglio di governo.

Ma non potrà più darsi ascolto a' richiami dove il ricorso e le carte, che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge, e dalla notificazione ivi menzionata.

Ar. 48. La ragione di reclamare davanti a' Consigli comunali ed al Governatore l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 45 della presente legge.

Art. 49. Niuna delle domande accennate nell' antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante, vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 50. Il Governatore sentito il Consiglio di governo pronunzierà sulle domande menzionate all'articolo 46 e seguenti ne' cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e ne' cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo 49 dove siano formate da terzi: le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse ed il richiede.

Art. 51. Decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl'individui la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di go-

verno, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni de' precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto o la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53. L'elezione de' Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti profferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa de' diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte di appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza de' luoghi, così al Governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico (*patrocinatore*) od avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte, od il suo difensore, non che il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56. Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'appello.

Art. 58. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'articolo 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo de' contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi da' ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno ed esporle in vendita.

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal sindaco, ne' tre giorni che precedono quello fissato per la riunione de' Collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO III.

DE' COLLEGI ELETTORALI.

Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

Il numero de' Deputati per tutto il Regno è di 260, distribuiti per provincia nel modo seguente:

Quella di Alessandria ne elegge	N.º 21
Annecy	» 8
Bergamo	» 12
Brescia	» 16
Cagliari	» 12
Chambery	» 10
Como	» 15
Cremona	» 11
Cuneo	» 20
Genova	» 22

Milano	» 30
Nizza	» 8
Novara	» 19
Pavia	» 14
Sassari	» 7
Sondrio	» 4
Torino	» 31

La distribuzione de' Collegi elettorali è regolata in ciascuna provincia per circondarii nel modo apparente dalla tabella annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.

Art. 63. I Collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione de' Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64. I Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti (1) che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale.

Art. 65. Ne' Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e ne' mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea, se vi eccedono questo numero si dividono pure in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

Art. 66. Ove il decreto di convocazione de' Collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle sezioni che comprendono tutto un mandamento si riuniscono al capoluogo del mandamento stesso.

Negli altri casi ogni sezione sarà formata di comuni o frazioni di comuni i più vicini tra loro, sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori

(1) Circondarii.

di ciascuna sezione. Sarà lecito dove il numero delle sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria de' Collegi e sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, ne' luoghi dove risiede una Corte di appello, i presidenti e consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'appello, ma di un Tribunale di circondario (1), il presidente, e dopo di lui i vice-presidenti, i giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità;

Negli altri luoghi, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi o più sezioni di Collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale, od alla sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori provvisorii.

L'ufficio composto del presidente e de' quattro scrutatori provvisorii nominerà il segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio, o Sezione di Collegio elettorale.

Art. 69. Il Collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 70. Se il presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pieno dritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa

(1) Tribunale Civile di provincia.

regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 71. Il presidente del Collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le autorità civili ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72. L'ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni proferte dall'ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno de' membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla camera de' Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere (*prigionia*), e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte; ov'egli si fosse giovato di falsi documenti, gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni dritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolubile col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque non essendo nè elettore, nè membro dell'ufficio s'introdurrà durante le operazioni elet-

torali nel luogo dell' adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segni d'approvazione o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. I presidenti de' Collegi o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue adjacenze.

Il presente articolo e gli articoli 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato alla adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni, se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione del deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara ch'essi fanno parte di quel collegio, e coloro, che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 58.

Art. 81. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al num. 3.º dell'articolo 1.º della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà

ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto è separata dall'ufficio: quest'ultima, cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio de' suffragi.

Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori, ed il segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del collegio o della sezione.

Art. 83. Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta.

Art. 84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero de' bollettini, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 85. Tosto dopo lo squittinio de' suffragi, i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre de' componenti l'ufficio.

Art. 86. Ne' Collegi divisi in più sezioni lo squittinio de' suffragi si fa in ciascuna sezione. L'ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto da' suoi membri. Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutt'i presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale de' voti dello intero collegio.

Art. 87. I bollettini ne' quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più

di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 89. L'ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero de' votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo de' voti del total numero de' membri componenti il Collegio, e più della metà de' suffragi dati da' votanti presenti all'adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'ufficio in persona del presidente proclama i nomi de' due candidati che ottennero il maggior numero de' suffragi, e si procede, nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro de' due or detti candidati.

La nomina seguirà in capo a quello de' due candidati che avrà in suo favore il maggior numero de' voti validamente espressi.

Art. 93. A parità di voti, il maggior d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo; sulle quali dovrà essere statuito dall'ufficio prima che sciogasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 95. I membri dell'ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell'interno ne' giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella segreteria del Tribunale del circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale da' membri dell'ufficio.

TITOLO IV.

DE' DEPUTATI.

Art. 96. Chiunque può essere eletto Deputato, purchè in esso concorranno i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i funzionarii ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1. De' Ministri Segretarii di Stato (*de' Consiglieri di Luogotenenza*);

2. Del Presidente e Presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

3. De' Consiglieri di Stato;

4. De' primi Presidenti, Presidenti (*Presidenti, Vice-Presidenti*) e Consiglieri delle Corti di Cassazione e d'Appello;

5. De' Segretarii generali de' Ministeri (*de' Direttori de' Dicasteri*);

6. Degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti ne' distretti elettorali su' quali esercitano un comando;

7. De' membri de' Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente de' ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

8. De' professori ordinarii delle regie Università, o degli altri pubblici Istituti ne' quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i membri de' Capitoli e delle Collegiate.

Art. 99. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionarii o d'impiegati regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale de' Deputati.

Gli impiegati però compresi nelle due categorie, di cui a num. 4.^o e 8.^o dell' articolo 97, non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb' essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso all'estrazione se non se gli impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove di impiegati saranno nulle.

I Ministri Segretarii di Stato, salvo il disposto dell' articolo 103, non saranno computati nel novero degli impiegati.

Art. 101. Il deputato eletto da varii collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. 102. La Camera de' Deputati ha essa sola il diritto di ricevere la dimissione de' suoi membri.

Art. 103. Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull' istante di essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dall' articolo 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eligibili, nè esercitare i diritti coloro che furono condan-

nati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d' interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatta cessione de' beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che uron condannati per furto, truffa od attentato a' costumi.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 105. Il disposto del num. 4.^o dell' articolo 1.^o non si applica alle provincie di Cagliari, Sassari, Chambery, Annecy, a quella di Genova, meno i comuni del mandamento di Dego, al circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i comuni del mandamento di Ovada, dove continueranno ad essere ammessi all' elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

Art. 106. Ne' circondarii dell' Ossola e della Valsesia, e ne' mandamenti di Cozzano, Orta e Mentone, finchè non cessi in ordine alle imposte il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell' art. 4.^o della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un' abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Nell' abitazione sono compresi i magazzini, opificii, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107. Il Consiglio comunale dell' isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori al 1.^o Collegio elettorale di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali de' precedenti articoli 106 e 107 escludono non che l' applicazione del numero 4.^o dell' articolo 1.^o e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato in Torino addì 20 Novembre 1859.

Firmato, VITTORIO EMMANUELE.

Firmato, U. RATTAZZI.

IN NOME DI SUA MAESTA

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

Il Pro-Dittatore in virtù dell'autorità a lui delegata

Considerando essere in parecchi casi avvenuto, che, o per naturali catastrofi, e per vicissitudini dei tempi, o per malizia ed incuria dei Notai, le schede notarili sieno rimaste distrutte in guisa da perdersene intieramente la memoria, o logorate per modo da essere impossibile di estrarsene le copie, e ciò con grave detrimento degl'interessi di coloro che avrebbero avuto il diritto di richiederle;

Considerando che a prevenire cotesti disordini, si rende necessario di adottare provvedimenti tali, che assicurino la conservazione delle schede e che il migliore espediente per raggiungere lo scopo sia quello della doppia scrittura, per modo che mentre non aggravi troppo di spese le parti, garentisca viemeglio i loro interessi, e precluda l'adito alle falsificazioni degli atti;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Di tutti gli atti pubblici che debbono essere redatti in minuta, i notai formeranno due originali, l'uno in carta da bollo, l'altro in carta comune, e saranno entrambi firmati, pagina per pagina, e sottoscritti in fine dell'atto, tanto dal Notaio, che dalle parti e dai testimoni.

Art. 2. Tale disposizione non avrà effetto pei testamenti per atto pubblico, e per quelli in forma mistica. Pei primi però, avvenuta che sia la morte del testatore, quando il Notaio sarà richiesto a rilasciare copia del testamento, allora ne rilascerà pure un'altra in carta libera, per l'uso e colle forme qui appresso indicate, e dichiarerà di averne fatta collazione coll'originale.

Altrettanto si praticherà pei testamenti in forma mistica dopo l'apertura di essi.

Art. 3. Tanto i secondi originali in carta comune, quanto le copie enunciate nell'articolo precedente, sa-

ranno entro il termine legale, inviate dal notaio al Ricevitore del Registro e Bollo unitamente alla minuta dell'atto, o alla copia del testamento in carta di bollo, per apporre sull'una e sull'altra la medesima registrata. Il Ricevitore si ricuserà di segnare il registro sulla minuta originale, o sulla copia in carta di bollo, se non avrà al tempo stesso ricevuto anche l'altro originale, o la copia in carta comune, secondo i casi.

Art. 4. Il Ricevitore non potrà per le dette due formalità di registro percepire che un dritto solo, e dovrà in piedi della minuta attestare di aver ricevuta la copia.

Art. 5. Tra i primi dieci giorni di ciascun mese il Ricevitore farà pervenire direttamente al Presidente della Camera Notarile della Provincia tutt'i doppi originali, e le copie degli atti ricevuti dai notai nel mese precedente. Il Presidente ne disporrà il passaggio nell'Archivio, onde vi restino conservate e depositate principalmente ad uso della Pandetta generale degli atti e dei contratti.

In ciascun Archivio notarile si terranno due registri. Il primo servirà per segnare esattamente il giorno della pervenienza di ciascun doppio originale, o copia; l'altro sarà destinato alla classificazione di tali atti per cognome e nome delle parti intestatarie dei medesimi.

Art. 6. I notai pel rogito originale e copie esecutive o conformi, seguiranno ad esigere l'onorario secondo le leggi vigenti. Pei doppi originali poi, e per le copie prescritte nell'articolo 2.^o del presente Decreto, avranno solamente dritto alla metà dei ruoli di scrittura la cui spesa farà parte della specifica da apporsi sulla minuta originale.

Art. 7. È vietato agli Archivi notarili di far leggere ai privati gli originali, o le copie degli atti depositati come sopra, e di rilasciarne copia ai richiedenti, tranne il caso in cui siavi querela di falso legalmente documentata, o quando la scheda del notaio più non esista. In tali casi la lettura dei suddetti atti depositati presso la Camera Notarile, o l'estrazione delle copie dovrà essere sempre prescritta per ordinanza del Presidente del Tribunale Civile della Provincia,

emessa in sede di sommaria esposizione, citate le parti interessate.

Art. 8. Rimane autorizzato il Ministro di Grazia e Giustizia di aggiungere, a seconda dei casi, negli Archivi Notarili quel numero d'impiegati che potrà rispondere alla esigenza del nuovo lavoro, ed a provvedere direttamente tanto ai corrispondenti soldi, quanto alle spese necessarie al lavoro medesimo, sui proventi degli Archivi Notarili.

Art. 9. I Notai, i Ricevitori, ed i Conservatori degli Archivi Notarili, i quali contravverranno, ciascuno per la sua parte, alle precedenti disposizioni, saranno per la prima volta sottoposti ad una multa da 10 a 20 ducati, ed in caso di recidiva a doppia ammenda, ed alla sospensione per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei. Il prodotto di tali ammende cederà a beneficio del fondo per lo materiale degli Archivi Notarili.

Art. 10. Le misure stabilite nell' articolo precedente saranno provocate di ufficio dal Pubblico Ministero, ed applicate dai Tribunali Civili, come per ogni altra contravvenzione al ramo notarile.

Art. 11. I Ministri di Grazia e Giustizia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte di suo riguardo (*).

Napoli li 19 Ottobre 1860.

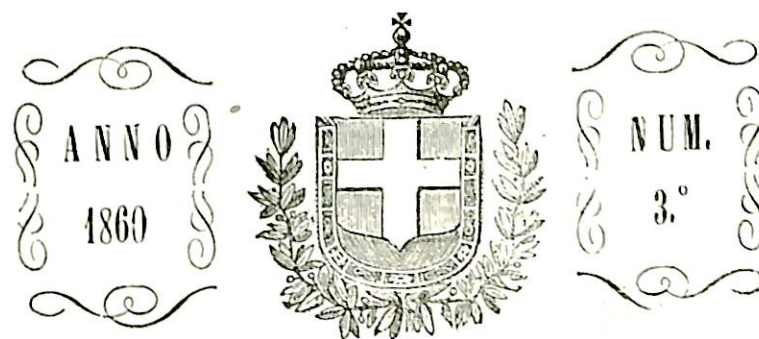
Il Pro-Dittatore

Firmato — G. PALLAVICINO.

Il Min. di Grazia e Giustizia

Fir., P. SCURA.

(*) Con altro decreto del 24 novembre scorso, è stato disposto che la corrispondenza necessaria per lo invio delle doppie minute e delle copie degli atti notarili, alle camere notarili, come ogni altra corrispondenza con la camera di pubblico servizio, va esente da ogni tassa fiscale di posta.



GIORNALE DEL GOVERNO

DELLA

PROVINCIA DI BASILICATA

IL LUOGOTENENTE GENERALE

DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di grazia e giustizia;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. La seguente legge, con la quale si provvede intorno a' reati di stampa, avrà pieno vigore da ora in poi in queste Provincie Napolitane. Ogni altra disposizione ad essa contraria rimane abrogata.

Art. 2. L' esecuzione del presente decreto è affi-

data al Consigliere incaricato del Dicastero di grazia e giustizia.

Napoli, il dì 1.^o Dicembre 1860.

Firmato, FARINI.

*Il Consigliere incaricato del Dicastero
di grazia e giustizia*

Firmato, G. PISANELLI.

LEGGE INTORNO A' REATI DI STAMPA

— 1860 —

TITOLO I.

DE' REATI DI STAMPA E DELLA LORO PUNIZIONE

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera; quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, è permessa sol che si osservino le norme seguenti.

Art. 2. Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia o altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

Art. 3. Ogni stampato che non abbia le indicazioni espresse nell'articolo precedente, o che le abbia false, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà per que-

sto sol fatto punito con la multa da ducati venti a ducati sessanta.

Art. 4. Le azioni penali stabilite dalla presente legge, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, secondo, contro l'editore, se l'uno o l'altro sieno sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

Art. 5. L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, ammenochè non costi che egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato come complice.

Art. 6. Nulla è innovato alle leggi ed a' regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa, e per lo spaccio delle carte stampate.

Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella città ove risiede una gran Corte criminale, all'ufficio del procurator generale presso la gran Corte medesima; se in altri luoghi, all'ufficio del giudice di circondario; ciò tutto, salvo il disposto della presente legge circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con la multa estensibile a ducati sessanta.

Art. 8. Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell'articolo 1.^o dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli archivii di Corte, ed una alla biblioteca dell'Università, ove esista nel circondario nel quale è seguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nello eseguire la consegna sopradde-
detta, sarà

punito con la multa di ducati due estensibile a ducati dieci.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi relative allo acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

Art. 9. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a' termini della presente legge, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunziata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

Art. 10. È vietato, nel render conto de' giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome de' giurati, e le discussioni ed i voti individuali così di quelli che de' magistrati.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera de' Deputati, ammenochè se ne sia ottenuta da' rispettivi Corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione de' dibattimenti davanti ai magistrati o tribunali, che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di questo articolo sarà punita con la multa da venti a cento ducati, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11. Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti istruttori de' processi penali, e la pubblicazione tanto degli atti d'istruzione che de' dibattimenti pubblici relativi a cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova de' fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. 12. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa, sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al Pubblico Ministero; e in quanto a' periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'art. 53.

CAPITOLO II.

Della provocazione pubblica a commettere reati.

Art. 13. Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1.^o tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscono, o si pongano in vendita, o si esponcano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo qualunque che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un misfatto, un delitto ed una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di misfatto, col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a ducati quattrocento; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a ducati cento; se di contravvenzione, con la pena della detenzione, giuntavi l'ammonizione secondo i casi con multa estensibile a ducati venti.

Art. 14. La provocazione per altro a commettere uno de' reati di cui negli articoli 120 e 122 delle leggi penali, sarà punita col carcere per anni due, e con multa di ducati ottocento.

Art. 15. Sarà punito con le stesse pene indicate nell'antecedente articolo l'impiego di qualunque de' mezzi espressi nell'articolo 1.^o per impugnare formalmente la inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al Trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere.

CAPITOLO III.

De' reati contro la religione dello Stato, gli altri culti ed il buon costume.

Art. 16. Chiunque con uno de' mezzi indicati nell'articolo 1.^o di questa legge abbia offeso ed oltraggiato la religione dello Stato, sarà punito, secondo i casi, con la detenzione, o col carcere estensibile ad un anno, e con la multa estensibile a ducati quattrocento.

Art. 17. Chiunque offenda i buoni costumi con uno de' mezzi contemplati nell' art. 1.^o di questa legge, sarà punito col carcere non maggiore di un anno, e con pene di polizia, secondo le circostanze; ne' casi ne' quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a ducati dugento.

Art. 18. Chiunque con uno de' mezzi indicati nell' articolo 1.^o deridesse o oltraggiasse alcuna delle religioni o culti permessi o tollerati nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a ducati cento.

CAPITOLO IV.

Delle offese pubbliche contro la persona del Re.

Art. 19. Chiunque con uno de' mezzi contemplati nell' articolo 1.^o si sarà reso colpevole di offesa verso la sacra Persona del Re o le Persone della Reale Famiglia, o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni, e con multa non minore di ducati duecento, e non maggiore di ducati seicento, avuto riguardo alla persona contro cui è diretta l' offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.

Art. 20. Chiunque farà risalire alla sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno, e con multa di ducati venti a ducati dugento.

CAPITOLO V.

Delle offese pubbliche contro il Senato o la Camera de' Deputati, i Sovrani ed i Capi de' Governi esteri, ed i membri del Corpo Diplomatico.

Art. 21. Chiunque con uno de' mezzi contemplati nell' articolo 1.^o di questa legge oltraggi il Senato,

o la Camera de' Deputati, sarà punito con le pene indicate nell' articolo 19.

Saranno puniti con le stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno de' mezzi contemplati nell' articolo 1.^o a qualunque altra forma di Governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell' ordine monarchico costituzionale.

Art. 22. Saranno puniti con le stesse pene coloro che divulgassero segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente a' nemici del medesimo.

Art. 23. Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi; ogni apologia di fatti qualificati misfatti o delitti dalla legge penale; ogni provocazione all' odio tra le varie condizioni sociali e contro l' ordinamento della famiglia, sarà punito colle pene indicate nell' articolo 17.

Art. 24. Con la stessa pena, escluse sempre le pene di polizia, sarà punita l' apologia dell' assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro de' mezzi indicati nell' articolo 1.^o della presente legge, sia che venga l' assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

Art. 25. Le offese contro i Sovrani o i Capi de' Governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da ducati venti a ducati dugento.

Art. 26. Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle Potenze estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite con le stesse pene pronunziate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

CAPITOLO VI.

Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche e dei libelli famosi.

Art. 27. Chiunque con stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, venduti o esposti in vendita, od affissi, od in qualsivoglia modo sparsi o pubblicati, si sia renduto colpevole d'ingiuria o di diffamazione determinata, imputando ad alcuno, presente od assente, fatti determinati i quali potrebbero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore e la sua riputazione, o lo esporrebbero all'odio o al disprezzo pubblico, sarà reo di libello famoso, e come tale punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da ducati quaranta a ducati quattrocento.

Art. 28. Chiunque con uno de' mezzi contemplati nell'articolo 1.º si sia reso colpevole d'ingiuria, la quale non abbia i caratteri di gravezza indicati nel precedente articolo, ma risulti da semplici parole di disprezzo o altre espressioni oltraggianti, sarà punibile con la detenzione, o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a ducati cento, avuto riguardo alla persona cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo o di luogo, ed alla qualità del reato.

Art. 29. Se la pubblicità delle diffamazioni o ingiurie prevedute nei precedenti articoli abbia avuto luogo per mezzo di fogli pubblici provenienti dall'estero, le pene in essi articoli stabilite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto inserire ne' detti fogli le diffamazioni o le ingiurie, o scientemente contribuito all'introduzione e pubblicazione dei medesimi.

Art. 30. L'autore delle imputazioni od ingiurie non sarà ammesso a domandare per sua difesa che sia fatta la prova de' fatti imputati, e non potrà

nemmeno allegare in sua giustificazione che i fatti sieno notorii, o che le imputazioni le quali hanno dato luogo al procedimento, sieno copiate od estratte da fogli stranieri o da altri scritti stampati.

Art. 31. Nel caso in cui a seguito della imputazione si procedesse dal Pubblico Ministero a giudizio contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati, l'autore delle imputazioni non soggiacerà a pena veruna.

Qualora poi i detti fatti non sieno stati provati, la sentenza o decisione, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene stabilite pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia, se risulterà dal procedimento che egli non avea fondato motivo per crederli veri.

Art. 32. Sarà in tutt'i casi facoltativo al diffamatore stesso di fare istanza acciò il procedimento che s'istruiva contro l'autore della diffamazione, si estenda anche a verificare la verità o falsità della fatta imputazione, ed avranno luogo in questo caso le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 33. Ne' casi previsti ne' due precedenti articoli cessa il disposto dell'articolo 30, e l'autore dell'imputazione è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità de' fatti imputati.

Art. 34. Il disposto degli articoli precedenti non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore della imputazione aveva obbligo per ragione delle proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di reprimere.

Art. 35. Ne' casi d'ingiurie o di offese commesse con uno de' mezzi contemplati nell'articolo 1.º della presente legge contro i depositarii o agenti qualunque dell'autorità pubblica, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore dello scritto,

della stampa, o altro oggetto incriminato, sarà ammesso a somministrare la prova de' fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena, salvo da quella per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

CAPITOLO VII.

Delle pubblicazioni periodiche.

Art. 36. Qualunque suddito del Re, il quale sia maggiore di età e goda del libero esercizio de' diritti civili; qualunque società anonima o in comandita; qualunque corpo morale legalmente costituito ne' Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto de' seguenti articoli.

Art. 37. Chi intende di pubblicare un giornale o altro scritto periodico dovrà prima della pubblicazione dello stesso presentare per la provincia di Napoli al Prefetto di Polizia ed al Procuratore generale presso la gran Corte criminale, e per le altre provincie al Governatore e Procuratore generale presso la gran Corte criminale della rispettiva provincia, una dichiarazione in iscritto, corredata dagli opportuni documenti, dai quali risulti:

1.º Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente, sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente;

2.º La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata, in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo, il nome e la dimora del gerente responsabile.

Art. 38. Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile. Questi, alle qualità indicate nell'articolo 36 deve aggiunger l'altra di non essere imputato di reato, e di avere il domicilio reale nel

comune ove si esegue la pubblicazione del giornale o scritto periodico.

Art. 39. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sopra prescritta, dovrà essere notificata alle autorità indicate nell'art. 37, a diligenza del gerente o dei suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi ne' quali è altrimenti provveduto dalla presente legge.

In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a ducati sessanta, salvo, riguardo alla vedova o a' successori del gerente, o proprietario, quanto viene stabilito dall'art. seguente.

Art. 40. Mancando o rendendosi improvvisamente incapace il gerente a adempire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore responsabile al Procuratore generale nelle residenze delle gran Corti criminali, e negli altri luoghi a' giudici di circondario, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova e successore del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

Art. 41. Chiunque senza avere adempito al prescritto dell'articolo 37, o dopo la pronunziata sospensione, o dopo la cessazione del giornale ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da ducati venti a ducati cento.

Art. 42. Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a ducati sessanta.

Art. 43. Al momento della pubblicazione del giornale o scritto periodico, il gerente ha l'obbligo di rimettere la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio del Procurator generale, o del giudice di circondario, secondo la distinzione stabilita nell'articolo 40 della presente legge.

Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a ducati cento.

Art. 44. I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione, successiva al giorno in cui l'avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta deve essere intera e gratuita.

Nel caso per altro che la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzii in quel giornale o pubblicazioni.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunzii, sarà corrisposto per l'eccedente un prezzo eguale a quello che pagasi per gli annunzii nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali. Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte, verrà punito con multa non minore di ducati venti, e non maggiore di ducati dugento.

Art. 45. Rimarrà salvo, non ostante questa multa, il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero Pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.

Art. 46. Ogni gerente sarà obbligato d'inserire in capo al suo giornale o scritto periodico qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'inten-

resse del Governo, che gli venisse mandato da un'Autorità legalmente costituita.

L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L'inserzione sarà fatta mediante il pagamento de' prezzi indicati nell'articolo 44.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con multa estensibile a ducati cento.

Art. 47. In caso di condanna contro un gerente a pena affittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa, mentre egli sta scontando la pena, ammenochè non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

Art. 48. Tutte le disposizioni penali sanzionate da questa legge sono applicabili a' gerenti de' giornali o scritti periodici, e agli autori o compilatori degli articoli in essi giornali o scritti periodici inseriti, sia che li abbiano sottoscritti, sia che venissero ad essere altrimenti conosciuti.

La condanna pronunziata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice de' delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale, sia che fossero originali, sia che venissero estratte da altri periodici stranieri o nazionali.

Art. 49. In caso di recidiva per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere secondo le circostanze accresciute sino al doppio.

Art. 50. I gerenti saranno tenuti a pubblicare non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunziate contro di essi per fatti previsti da questa legge.

In difetto, saranno puniti con multa estensibile da ducati venti a ducati cento.

Art. 51. L'azione per le multe dovute pel rifiuto

o ritardo delle pubblicazioni, di cui è parola negli articoli 44 e 46, sarà prescritta con lo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell'interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPITOLO VIII.

De' disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorta.

Art. 52. Ogni oggetto contemplato nell'articolo 1.^o che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffizii indicati nello articolo 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

Art. 53. Il Procuratore generale presso la gran Corte criminale, o il giudice di circondario potranno rispettivamente, nell'intervallo sopra espresso, far procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrarii alle disposizioni della presente legge, nel quale caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà da loro promuovere l'opportuno procedimento.

Art. 54. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal magistrato competente contrarii al disposto dalla presente legge, non si darà luogo ad altra pena che a quella o della distruzione degli oggetti medesimi, o della loro rimozione da luoghi pubblici.

CAPITOLO IX.

Disposizioni speciali.

Art. 55. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione de' discorsi tenuti nel Senato o nella Camera de' Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine de' medesimi.

Art. 56. Non darà luogo ad azione il rendiconto esatto e fatto in buona fede delle discussioni del Senato o della Camera de' Deputati.

Art. 57. Non darà luogo ad azione penale la pubblicazione degli scritti, o delle aringhe fatte in giudizio, e relative alla contestazione della causa sia in materia civile, sia in materia penale.

Potranno però i giudici, pronunziando nel merito della causa, dichiarare ingiuriosi gli scritti o le aringhe, ordinarne la soppressione e condannare il colpevole a' danni.

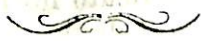
Potranno anche secondo la gravezza de' casi procedere contro i colpevoli ne' termini dell'articolo 370 delle leggi penali.

Art. 58. I banditori, espositori, venditori o distributori di scritti, stampe indicati nell'art. 1.^o o altri oggetti, che contengono alcuno dei reati preveduti nella presente legge, potranno, se v'ha luogo, essere puniti come complici di essi reati, ancorchè si tratti di scritti, stampe o incisioni provenienti dall'estero.

Art. 59. In caso di recidiva ne' delitti o nelle contravvenzioni previste da questa legge, le multe saranno accresciute della metà.

Art. 60. Il carcere nel quale si dovranno espiare le pene portate da questa legge, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

Art. 61. In tutti i casi in cui nella presente legge è stabilita la multa come pena principale, se il colpevole non sia in grado di soddisfarla, sarà ad essa sostituita la pena della detenzione o del carcere estensibile a tre mesi, secondo le circostanze del fatto e la gravezza del reato.



TITOLO II.

DE' GIUDIZII DE' REATI DI STAMPA.



CAPITOLO I.

Della competenza e dell' azione penale.

Art. 62. La cognizione de' reati previsti dagli articoli 13 a 28, e dagli articoli 35, 48 e 58 della presente legge, è attribuita alle Corti di Assise con l'intervento de' giurati e de' magistrati, nel modo che sarà appresso spiegato.

Art. 63. La cognizione di tutti gli altri reati preveduti dalla presente legge si esercita secondo le competenze, e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie.

Alle stesse competenze e con le stesse forme apparterrà pure la cognizione de' reati indicati nell'articolo precedente, qualora o si presentino come complicità di un misfatto, o lo stesso individuo sia imputato ad un tempo di altro misfatto.

In questi casi, qualora si dia luogo all'ammissione dell'accusa pel misfatto, il reato maggiore trarrà a sè la cognizione del minore, e la gran Corte criminale procederà con le forme ordinarie ad unico giudizio tanto pel misfatto, che per i reati previsti dall'articolo precedente, di cui lo stesso individuo fosse chiamato a rispondere.

Qualora poi non si dia luogo all'ammissione dell'accusa pel misfatto, l'imputato de' reati indicati dal precedente articolo sarà rimesso alla Corte di Assise per essere giudicato ne' modi e con le forme ordinate dalla presente legge.

Contro l'imputato di reato di stampa si procederà sempre come complice di misfatto, quando,

trattandosi di provocazione pubblica a commettere misfatti, la provocazione abbia avuto effetto, e il misfatto provocato ne' termini e ne' modi contemplati dagli articoli 13 e 14 sia stato commesso.

Art. 64. L'azione penale per i reati contemplati nella presente legge sarà esercitata d'ufficio dal Pubblico Ministero colle avvertenze seguenti:

Ne' casi di offesa verso il Senato o la Camera de' Deputati l'azione penale non sarà esercitata, se non precede l'autorizzazione del Corpo contro cui fosse diretta l'offesa.

Nel caso di offesa contro i Sovrani od i Capi de' Governi esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani, o de' Capi degli stessi Governi. — Basterà però al Pubblico Ministero di dichiarare in questo caso l'esistenza della menzionata richiesta, senza che sia tenuto di esibirla.

Ne' casi di offesa contro i magistrati, tribunali o altri corpi costituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai Corpi medesimi in adunanza generale.

Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualunque modo dell'autorità pubblica, o contro gl'Inviati ed Agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re od il Governo, o contro privati, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito alla querela presentata dalla persona che si reputa offesa.

Art. 65. In quanto all'azione civile per la riparazione de' danni ed interessi nascenti da' reati preveduti dalla presente legge, si seguiranno le norme stabilite per siffatta azione nelle *leggi di procedura penale*.

Art. 66. Il Pubblico Ministero nelle sue istanze, quando esercita l'azione penale d'ufficio, o il querelante nella sua querela, sono tenuti di specificare le provocazioni, gl'insulti, offese, oltraggi, fatti

diffamatorii od ingiurie che danno luogo all'istanza o querela, sotto pena di nullità.

Art. 67. Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo.

Art. 68. L'ordine di sequestro, ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

Art. 69. Il procedimento, ritenuto l'ordine delle competenze, di cui si è discusso negli articoli 62 e 63, avrà luogo nelle forme prescritte dalle *leggi di procedura penale*, colle modificazioni disposte negli articoli seguenti.

Art. 70. Quando il reato di stampa non si presenta congiunto ad altro misfatto, nè come complicità di un misfatto a' termini del 2.º, 3.º e 5.º comma dell'art. 63, il giudice competente dovrà sulla domanda del prevenuto, e sentito il Pubblico Ministero, concedere all'imputato la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del giudizio, e di eseguir la sentenza.

Art. 71. Tanto durante la istruzione che dopo il suo compimento, la domanda della libertà provvisoria sarà presentata al giudice competente pel giudizio del reato imputato, mercè di un ricorso sottoscritto da un avvocato o patrocinatore.

Questo ricorso sarà comunicato al Pubblico Ministero, il quale darà le sue conclusioni tanto sull'ammissibilità della domanda, quanto sull'ammontare della cauzione.

Art. 72. La sezione della Corte criminale destinata alla Corte di Assise per i reati di stampa, nei casi previsti dall'art. 62, ed il giudice di circondario ne' casi contemplati nel 1.º comma dell'art. 63, statuiranno con ordinanza motivata sopra la domanda di libertà provvisoria nel termine di tre giorni dalla sua presentazione, e determineranno l'am-

montare della cauzione secondo le circostanze, avuto riguardo alla condizione dell'imputato, alla natura e gravezza del reato, alle riparazioni civili, alle multe ed ammende che ne potrebbero risultare, ed alle spese.

Le disposizioni degli articoli 118 a 128, e 135 delle *leggi di procedura penale* saranno ritenute ed osservate.

Se la sezione della gran Corte o il giudice di circondario che devono pronunziare sulla domanda di libertà provvisoria, non avessero presenti gli atti, trovandosi tuttavia presso il giudice istruttore, potranno domandare que' chiarimenti che crederanno necessari alla risoluzione della controversia.

Art. 73. I poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

Art. 74. Il Pubblico Ministero potrà far citare direttamente gl'imputati a comparire nel termine di tre giorni davanti il giudice competente, anche quando si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi.

In questo caso però la citazione non potrà essere intimata che dopo la notificazione all'inquisito del verbale di sequestro.

Art. 75. I giudizi per reati di stampa di competenza de' giudici di circondario saranno trattati nei modi, e colle forme prescritte dagli articoli 342 a 398 delle *leggi di procedura penale* per tutto quello che non si oppone alle disposizioni speciali della presente legge.

I giudizi per reati di stampa, di competenza delle Corti di Assise, saranno trattati nel modo e con le forme seguenti.

CAPITOLO II.

Delle Corti di Assise e de' giurati.

Art. 76. In ogni provincia ove siede una gran Corte criminale, vi sarà una Corte di Assise, la quale giudica coll' intervento de' giurati i reati indicati nell' articolo 62 della presente legge.

Art. 77. Ogni Corte di Assise è composta di dodici giurati, e di un presidente e due giudici scelti fra i giudici della gran Corte criminale.

Possono esservi aggiunti come supplenti due altri giurati, ed un altro giudice della gran Corte medesima.

Art. 78. Saranno con decreto sovrano designati fra i membri della gran Corte criminale i presidenti ed i giudici delle Assise. Questa designazione si rinnoverà in ogni principio di anno.

Il primo presidente ha sempre facoltà di presedere alla Corte di Assise.

Art. 79. I giudici della gran Corte criminale che avessero atteso all' istruzione del processo, o che sieno concorsi a pronunziare sul giudizio di accusa, non possono far parte delle Corti di Assise.

Art. 80. Mancando od essendo impedito alcuno de' membri della Corte di Assise, sarà il medesimo surrogato dal giudice supplente.

Mancando o trovandosi impedito il presidente della Corte di Assise, viene surrogato dal giudice più anziano.

Art. 81. Il Pubblico Ministero presso le Corti di Assise è rappresentato dal procurator generale presso la gran Corte criminale personalmente, o da uno de' suoi sostituti da lui specialmente delegato.

In caso d' impedimento del procurator generale, e di mancanza di sostituto, le funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte di Assise saranno eser-

citate dal giudice della gran Corte criminale, che è chiamato per legge a rappresentarlo.

Art. 82. Qualora l' imputato non abbia eletto difensore, il Presidente della Corte di Assise designerà uno o più avvocati fra gli esercenti presso la gran Corte criminale, che ne assumeranno officiosamente la difesa.

Art. 83. Le funzioni di cancelliere delle Corti di Assise saranno esercitate dal cancelliere della gran Corte criminale, o da uno de' suoi sostituti prescelto dal presidente della Corte di Assise.

Art. 84. Le Assise per i reati preveduti dalla presente legge si tengono ordinariamente ogni mese nella città ove risiede la gran Corte criminale, pel giudizio di tutt' i reati di competenza delle Corti di Assise, che sieno in istato di esser decisi. Potranno però, ad istanza del Pubblico Ministero, esser convocate straordinariamente in ogni tempo, mercè ordinanza del primo presidente della gran Corte criminale.

CAPITOLO III.

Della elezione de' giurati, e della formazione delle liste.

Art. 85. Per poter esser giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1. Saper leggere e scrivere;
2. Aver compiuta l' età di anni trenta;
3. Essere elettore politico.

Art. 86. Non possono essere inseriti sulle liste de' giurati:

1. I Ministri del Re;
2. I Segretarii generali, e i Direttori generali de' Ministeri;
3. Gli Intendenti o Governatori delle provincie, ed i sottintendenti, o sottogovernatori de' distretti;

4. I funzionarii dell' Ordine giudiziario e gli ufficiali addetti al medesimo ;

5. I ministri di qualunque culto ;

6. I militari in attività di servizio.

Art. 87. I Senatori del Regno, e i membri della Camera de' Deputati sono di pieno dritto dispensati dall' uffizio di giurato.

Possono essere dispensati sulla loro domanda coloro che hanno compiuto l'età di sessanta anni.

Art. 88. Non possono essere giurati coloro che furono condannati, o sien giudicabili per reati portanti a pene criminali ; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione, o provveduti di consulente giudiziario ; coloro che hanno fatto cessione de' beni finchè non abbiano integralmente soddisfatti i loro creditori ; coloro che furono condannati per falso, furto, frode, appropriazione indebita, o attentato a' costumi.

Art. 89. Fino a che però il sistema de' giudizi per giurati sarà pienamente ordinato in questa parte d'Italia, e fino a che il riordinamento della legge comunale e provinciale ne possa permettere la completa effettuazione, saranno provvisoriamente eseguite le seguenti disposizioni.

Art. 90. Ne' quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, in ogni città ove risiede una gran Corte criminale, una Commissione composta dal sindaco, o da chi in caso di assenza o di legittimo impedimento ne fa le veci, che ne sarà il presidente, e da un numero di decurioni non minore del terzo dell' intero Decurionato, formerà fra gli abitanti della città stessa, che riuniscano le qualità indicate nell' art. 85, e non soffrano alcuna delle eccezioni contemplate dagli articoli 86, 87 e 88 una lista di giurati che presteranno servizio nelle Corti di Assise della provincia.

I decurioni che a norma di quanto di sopra è prescritto devono far parte della Commissione per

la formazione delle liste de' giurati, saranno per ciascuna delle dette città eletti dall' intero Decurionato riunito in sessione straordinaria tre giorni dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 91. Il numero de' giurati che la Commissione deve inscrivere nelle liste sarà di cinquecento per Napoli, e di duecento per le altre città.

Gli impiegati stipendiati dal Governo ed in attività di servizio non possono essere iscritti nelle liste in numero maggiore del quarto della totalità degl' iscritti.

Art. 92. Coloro che si credessero indebitamente iscritti nella lista predetta, o che avendo le qualità prescritte dalla legge richiedessero di esservi ammessi, potranno presentarne dimanda alla Commissione entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della prima lista.

La Commissione delibererà su tale dimanda fra dieci giorni dalla loro presentazione.

Essa farà radiare dalla lista quelli che vi sieno stati indebitamente iscritti, e farà una lista suppletoria fra quelli che chiedono di esservi ammessi. Questa lista suppletoria però non potrà mai contenere un numero maggiore della metà di quelli iscritti nella prima lista ; e dal momento che la detta lista suppletoria sarà pubblicata, formerà parte della lista principale.

Art. 93. Le liste de' giurati formate a' termini de' precedenti articoli, sottoscritte da tutti i membri componenti la Commissione, dovranno ne' tre giorni successivi alla loro formazione esser trasmesse dal presidente della Commissione stessa al primo presidente della gran Corte criminale. Questi provvederà che vengano pubblicate affiggendosi nell' uditorio di giustizia, ove rimarranno per tutto il semestre.

Art. 94. Le liste de' giurati, formate a' termini degli articoli precedenti, non avranno valore che

pel periodo di sei mesi. Però se al finire del semestre la legge generale de' giurati non sia peranco attuata, una Commissione eletta come nell' articolo 90 procederà alla formazione delle nuove liste dei giurati, nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

I giurati iscritti in una lista semestrale non possono senza gravi motivi essere iscritti in quella del semestre immediatamente successivo.

Giudice di questi motivi è esclusivamente la Commissione per la formazione delle liste, la quale ne darà ragione in un apposito processo verbale, che unitamente alla lista verrà trasmesso al primo presidente della gran Corte criminale, ed assieme con la lista stessa pubblicato.

Art. 93. Il primo presidente della gran Corte criminale nella prima udienza pubblica d' ogni mese farà l'estrazione a sorte di cinquanta nomi tra i compresi nelle liste suddette, i quali designeranno i giurati che dovranno prestar servizio durante detto mese.

Il cancelliere stenderà verbale dell'estrazione, il quale sarà sottoscritto dal presidente, da due giudici della gran Corte criminale che vi assisteranno, e dal cancelliere stesso, a pena di nullità.

Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della Corte di Assise, potranno esser dispensati dal prestar servizio nel mese successivo, qualora ne facciano domanda prima del giorno dell'estrazione, e la necessità del servizio lo comporti.

CAPITOLO IV.

De' modi di portare le cause avanti la Corte di Assise.

Art. 96. I giudizi delegati dalla presente legge alla cognizione della Corte di Assise saranno trattati per via di citazione a' termini dell' articolo 73, che terrà luogo di accusa.

Art. 97. La citazione sarà fatta ad istanza del Pubblico Ministero e dietro ordinanza del primo presidente della gran Corte criminale. Essa conterrà:

1. La data del giorno, mese ed anno;
2. La copia del rapporto, o processo verbale, o querela che ha dato luogo al procedimento;
3. L'enunciazione sommaria del fatto imputato con le specificazioni prescritte dall' articolo 66, e l' indicazione dell' articolo di legge di cui si richiede l' applicazione;
4. La nota de' testimoni a carico, ove ve ne sieno;
5. L'enunciazione de' documenti che sostengono l' accusa;
6. L' indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio;
7. La indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il citato dovrà comparire, e del termine entro il quale possano presentarsi i testimoni, o documenti a discarico.

Art. 98. Quest' atto di citazione sarà notificato dall' usciere personalmente all' imputato, se trovasi detenuto nelle prigioni.

Gli sarà notificato nel suo domicilio reale, ove mai non sia stato arrestato; e nel domicilio eletto, qualora sia stato posto in libertà provvisoria a' termini degli articoli 70 a 73.

Ove poi l' imputato sia assente, o altrimenti se ne ignori il domicilio, la intimazione dell' atto di citazione sarà fatta nelle forme prescritte dall' articolo 461 delle leggi di procedura penale.

Art. 99. Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distanza, tra l' atto di citazione e l' apertura della pubblica discussione.

Questa eccezione non potrà esser proposta che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa, nella prima udienza cui l' imputato viene a presentarsi.

Art. 100. Quando l' imputato è assente, o in al-

tro modo impedito a presentarsi, o ad esibire le sue scuse a discolpa, i giudici della Corte di Assise, a domanda dell'imputato stesso, o di un suo patrocinatore, o di un suo amico o congiunto, potranno, inteso il Pubblico Ministero, e la parte civile, ove sia nel giudizio, rimettere la discussione della causa ad un'altra Assise.

Art. 101. Nel tempo designato nell'atto di citazione potranno l'imputato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti ed i documenti del processo.

Almeno ventiquattro ore prima che cada il termine della citazione, dovrà l'imputato presentare, se lo vuole, le posizioni a discolpa e la nota de' suoi testimoni. Queste saranno comunicate al Ministero Pubblico ed alla parte civile.

Le disposizioni degli articoli 202, 203 e 204 delle leggi di procedura penale saranno seguite ne' presenti giudizi, come in tutti gli altri.

Art. 102. Nel giorno ed ora designata sarà trattata la causa.

Art. 103. Se i testimoni, che il Pubblico Ministero, l'imputato e la parte civile vogliono far sentire all'udienza, non sono stati ascoltati nell'istruzione preparatoria, saranno da ciascuno di essi, nel presentarne la lista indicati i fatti e le circostanze su cui debbono venire interrogati.

Se l'imputato è in arresto sarà tratto dalle prigioni, e libero e sciolto da ogni legame assisterà alla pubblica discussione assistito da un difensore, o da lui prescelto, o datogli di ufficio dal presidente, a' termini dell'articolo 82.

Se poi l'imputato non è in arresto, e legalmente citato non comparisca, si procederà in contumacia. Il presidente però dell'Assise ordinerà che uno fra gli avvocati o patrocinatori della Corte criminale lo rappresentasse, e ne sostenesse officiosamente la difesa.

CAPITOLO V.

Della composizione definitiva del giuri.

Art. 104. L'avviso per le sedute della Corte di Assise cui dovranno intervenire i giurati, sarà recato individualmente a ciascuno de' cinquanta giurati estratti a sorte giusta l'articolo 95, per cura del primo presidente della gran Corte criminale, ed almeno tre giorni prima della seduta.

Art. 105. Lo stesso presidente, ventiquattro ore prima dell'udienza, farà dare al Ministero Pubblico ed all'imputato comunicazione dell'intera nota de' cinquanta giurati di servizio in quel mese.

Art. 106. Le persone state estratte a sorte come giurati di servizio, che senza giusta causa, legalmente provata, si rifiutassero di assumere l'incarico, o non intervenissero all'udienza, saranno punite con una multa non minore di ducati quaranta, e non maggiore di ducati dugento.

Tale penalità è loro applicata da' giudici della Corte di Assise prima di aprire il dibattimento.

Art. 107. I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro colpa rendano impossibile la deliberazione del giuri, o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e a' danni ed interessi verso le parti.

Art. 108. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano fra giorni dieci successivi all'intimazione della sentenza l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto saranno esonerati dagli effetti della condanna.

Tale deliberazione sarà presa dalla gran Corte criminale, udito il Pubblico Ministero, e sulla sem-

plice lettura del ricorso e de' documenti che saranno all'oggetto esibiti.

Art. 109. Nel giorno stabilito per la discussione, prima che l'udienza cominci, il presidente della Corte di Assise procederà all'appello nominale dei giurati avvisati per quel giorno, e trovatine presenti almeno trenta, ne porrà in un'urna i nomi.

Farà quindi ritirare gli stessi giurati nella stanza per essi destinata, e fatto introdurre il Pubblico Ministero, e l'accusato assistito dal proprio difensore, procederà all'estrazione a sorte de' quattordici giurati necessari per quel giudizio.

Art. 110. Il Pubblico Ministero e gli accusati possono recusare, senza addurre motivi, sino a che rimangano nell'urna tanti nomi, che uniti a quelli estratti e non recusati raggiungono il numero di quattordici.

Il Pubblico Ministero deve dichiarare prima degli accusati se ricusa o no il giurato estratto.

Egli però non potrà mai recusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusazione dev'esser fatta al momento della estrazione.

Art. 111. Se vi sieno più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il dritto di ricusazione, come nell'articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a recusare, ed in questo caso i giurati estratti e recusati da uno nell'ordine su espresso s'intendono anche recusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguardasse una parte soltanto delle ricusazioni medesime, le altre sino al numero stabilito potranno da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 112. I due ultimi giurati estratti a sorte so-

no i supplenti al dibattimento che va ad aprirsi, ed assisteranno allo stesso onde surrogare nella deliberazione quello o quelli che per qualche improvvisa causa fossero nell'impossibilità di continuare.

Il primo de' giurati, estratto e non recusato, sarà capo del giuri, salvo che di consenso col medesimo i giurati designassero un altro di loro per adempiere a tali funzioni.

CAPITOLO VI.

De' dibattimenti avanti le Corti di Assise.

Art. 113. Compita l'estrazione a sorte de' giurati comincerà la discussione della causa.

I giudici, il Pubblico Ministero, la parte civile, l'accusato ed il suo difensore prenderanno i loro posti.

I quattordici giurati sederanno secondo l'ordine della loro estrazione sopra sedili separati.

Art. 114. Aperta l'udienza il presidente interrogherà l'imputato delle sue qualità. Indi legge ai giurati la seguente formula di giuramento.

» Voi giurate in faccia a Dio, in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse portate contro N. N.; di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della società e dello Stato che lo accusa; di non comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiarazione, di non dare ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento coll'imparzialità e fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero ».

Chiamerà quindi ciascuno de' giurati secondo l'ordine dell'estrazione loro; e ciascuno di essi

toccata con la destra la formola del giuramento risponde: *lo giuro.*

Art. 115. Il presidente avvertirà in seguito l'accusato di stare attento a ciò che sarà per udire.

Art. 116. Il cancelliere leggerà ad alta voce l'atto di accusa, ovvero la citazione diretta all'imputato. E dopo questa lettura il Presidente ripeterà in succinto il contenuto dell'accusa o citazione, e dirà all'accusato: *Ecco di che voi siete accusato, ora sentite le pruove che si hanno contro di voi.*

Art. 117. Il procurator generale esporrà il soggetto dell'accusa, e presenterà in seguito la lista de' testimoni che dovranno essere esaminati sia a di lui richiesta, sia ad istanza della parte civile o dell'accusato.

Questa lista sarà letta ad alta voce dal cancelliere.

Art. 118. La discussione avrà luogo secondo le norme stabilite nel capitolo III, titolo II del libro II delle leggi di procedura penale in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente capitolo.

Sopra tutte le domande che possono essere presentate dalle parti nel corso della pubblica discussione, vi delibereranno i giudici della gran Corte che assistono alla Corte di Assise, ne' termini dell'art. 75 e seguenti della presente legge.

I giurati ottenuta la parola dal presidente possono domandare al testimone, alla parte civile ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederanno necessari allo scovrimto della verità.

Art. 119. Dopo l'esame de' testimoni e le aringhe della parte civile, del Pubblico Ministero e dei difensori, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Art. 120. Terminato il dibattimento il presidente riassumerà la discussione, farà notare a' giurati le principali ragioni in favore e contro l'accusato, e rammenterà loro i doveri che son chiamati a com-

piere. Indi formulerà in iscritto nel modo che segue le quistioni alle quali i giurati sono chiamati a rispondere separatamente:

» *Le parole (saranno indicate) ovvero, lo scritto od altro oggetto ch' è presentato contiene esso il reato (specificandolo) indicato nella istanza?*

Art. 121. Se l'accusato ha meno di quattordici anni, il presidente aggiungerà la seguente interrogazione:

» *L' accusato ha egli agito con discernimento?*

Trattandosi di reato commesso in un giornale, o altro foglio periodico, la risposta negativa de' giudici del fatto su tale quistione non potrà mai diminuire l'imputabilità del gerente per gli effetti indicati nell' art. 48.

Art. 122. Il Presidente rimette quindi a' giurati le quistioni scritte ai termini degli articoli precedenti, assieme all'atto di citazione, a' processi verbali che constatano il reato, ed agli atti del processo; e li avverte che se l'accusato è dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro dichiarazione.

Fa in seguito ritirare gli accusati dalla sala di udienza, e legge ai giurati la seguente istruzione:

« La legge non domanda da' giurati veruna discussione od esame del valore de' termini isolati, del senso più o meno lato che a ciascuno di essi in particolare attribuire si possa, ma impone loro d'interrogare sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull'animo loro il complesso dello scritto incriminato.

« I giurati non devono trascorrere col pensiero all'applicazione della pena, alle conseguenze di essa. L'oggetto per cui sono chiamati dalla legge non è tale. Essi non devono mirare ad altro.

« scopo se non a pronunziare nella loro coscienza, « se credono o no l'accusato colpevole del reato « che gli è imputato ».

Tale istruzione stampata in grandi caratteri, dovrà essere, in altrettanti esemplari quanti sono i giurati, distesa sul tavolo intorno a cui siedono nella camera delle deliberazioni.

Art. 123. I dodici giurati sull'invito del presidente debbono quindi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni, e non possono uscirne, nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè abbiano formata la loro dichiarazione.

Durante la deliberazione, nessuno può avere ingresso in detta camera, per qualunque causa, salvo che in forza di un ordine scritto dal presidente della Corte di Assise.

Quest'ordine verrà ritirato dall'usciera posto a custodia dell'entrata della camera.

Art. 124. I giurati che uscissero dalla camera delle deliberazioni, o comunicassero con terze persone, possono essere condannati dal magistrato della Corte di Assise con multa estensibile a ducati cento.

Chiunque altro infrange l'ordine, o non lo faccia eseguire, essendovi tenuto per ufficio, può esser punito dallo stesso magistrato con la detenzione per ore ventiquattro.

Art. 125. Nella camera delle deliberazioni il capo de' giurati legge ad essi ad una ad una le quistioni formolate dal presidente, e si procederà quindi distintamente ed ordinatamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta.

Art. 126. Per l'effetto della votazione ciascuno de' giurati chiamati dal loro capo riceve da lui, sopra ogni quistione, una scheda stampata, e marchiata col bollo della Corte d'Assise.

Le schede portano scritte queste parole: *sul mio onore e sulla mia coscienza la mia deliberazione è*

Il giurato scrive sotto le dette parole, separatamente e sopra una tavola disposta in guisa che nessuno possa scoprire il tenore del voto, la parola sì o quella no.

Piega quindi la sua scheda e la consegna al capo, da cui viene deposta nell'urna a ciò destinata.

Il capo de' giurati dopo che avrà deposto nell'urna tutte le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli altri giurati; scrive immediatamente il risultato della votazione in margine ad ogni quistione, senza però indicare il numero de' voti; ed esprime che la deliberazione venne presa a maggioranza di voti quando anche vi fosse una unanimità.

Art. 127. Se fra le schede estratte dall'urna se ne trova qualcuna non esprimente alcun voto, è considerata come favorevole all'accusato.

Se poi tutte le schede, o un numero maggiore della metà siano senza voto, il capo de' giurati distribuirà delle nuove schede, ed inviterà i giurati a votare novellamente.

Le schede dopo lo spoglio fattone saranno immediatamente bruciate.

Art. 128. Le decisioni de' giurati, sia contro, sia in favore degli accusati, debbono emanare dalla maggioranza di sette voti almeno.

Quando i voti sono egualmente divisi prevale l'opinione favorevole all'accusato.

Art. 129. Formata la dichiarazione, i giurati rientrano nella sala di udienza.

Il presidente della Corte domanda loro quale sia il risultamento della loro deliberazione.

Allora il capo de' giurati si alza in piedi, e tenendo la mano sul petto dice: *Sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione de' giurati è questa ...*

E ne dà lettura.

Art. 130. Le disposizioni degli articoli 114, 116, 117, 120, 121, 122, 123 e 129 debbono essere osservate a pena di nullità.

Fuori de' casi di nullità, se la dichiarazione dei giurati risultasse incompleta, contraddittoria, o altrimenti irregolare, la Corte di Assise invita i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione è stata favorevole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato, o altra qualunque, questa non può esser variata o modificata, sotto pena di nullità.

Art. 131. La dichiarazione de' giurati è dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del Presidente della Corte: il Presidente la sottoscrive, e la fa sottoscrivere dal cancelliere; il tutto in presenza de' giurati e della Corte, sotto pena di nullità.

Art. 132. La decisione de' giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Se tuttavia l'accusato sarà dichiarato colpevole alla maggioranza di un sol voto, ed i giudici della Corte sieno all'unanimità convinti che i giurati, quantunque abbiano osservato le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la Corte sospende la sentenza, e rimanda la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio immediatamente dopo che la dichiarazione de' giurati è stata pronunciata.

Dopo la dichiarazione de' secondi giurati la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand' anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 133. Principiati i dibattimenti, debbono a pena di nullità essere continuati, senza che la Corte possa deviare ad altri atti, sin dopo la deliberazione de' giurati, e la pronunziatura della sentenza del magistrato.

Possono però i dibattimenti essere sospesi d'ordine del presidente negli intervalli necessarii pel ri-

posso de' giudici della Corte, de' giurati, dei testimoni, o degli accusati, o per altre circostanze relative alla causa. Di tutto ciò sarà fatto d'ordine del presidente menzione nel verbale.

Art. 134. I giudici della Corte di Assise potranno, ogni qualvolta si verifichi una delle gravi ragioni contemplate dall' articolo 219 delle *leggi di procedura penale*, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stampate le difese pronunziate da' difensori.

Questa deliberazione però debb' esser presa all'unanimità, di accordo col Pubblico Ministero; debb' esser presa all'unanimità, debb' esser motivata, e dopo la sua esecuzione deve darsene conoscenza al Ministero di grazia e giustizia.

CAPITOLO VII.

Della sentenza de' magistrati delle Corti di Assise.

Art. 135. Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giurati a termini dell' articolo 131, il presidente farà darne lettura dal cancelliere alla presenza dell'accusato, e in pubblica udienza.

Art. 136. Se l'accusato è stato dichiarato non colpevole, il presidente lo dichiarerà assoluto; ed ove sia in arresto ordinerà che sia messo in libertà, se pure non è detenuto per altre cause. La dichiarazione di assoluzione fatta dal presidente, e l'ordine di liberazione saranno iscritti nel verbale di udienza.

I giudici della Corte di Assise potranno anche pronunziare, ove ne sia luogo, sulle domande dell'accusato per i danni; e potranno colla stessa sentenza ordinare che si proceda pel fatto di calunnia, o di falso contro i querelanti, la parte civile, o i testimoni: in difetto l'accusato assoluto conserverà il diritto di fare le sue istanze in separato giudizio.

Nondimeno le autorità e gli uffiziali pubblici non

potranno esser molestati per le notizie od informazioni che avessero date intorno a' reati che essi crederanno di avere scoperti nell'esercizio delle loro funzioni; salva contro di essi l'accusa di dolo, o di collusione, se vi ha luogo.

Art. 137. Se l'accusato è stato dichiarato colpevole, e la risposta de' giurati fu affermativa sulla quistione di cui nell'articolo 121, il Ministero Pubblico fa la sua requisitoria alla Corte per l'applicazione della legge.

La parte civile fa la sua istanza per le restituzioni e per le indennizzazioni de' danni ed interessi che abbia sofferto.

Art. 138. Il presidente domanderà all'accusato se ha qualche cosa a dire per la sua difesa. L'accusato ed i suoi difensori non possono più parlare sul fatto, ma soltanto sulle quistioni di dritto che possono essere relative all'applicazione della pena richiesta dal Pubblico Ministero, o al risarcimento de' danni ed interessi richiesti dalla parte civile.

Art. 139. I giudici della Corte di Assise, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato a' termini della legge penale, o se l'azione penale n'è prescritta, o in altro modo estinta, ovvero se la risposta de' giurati fu negativa sulla quistione di cui nell'articolo 121, dichiarerà non esservi luogo ad applicazione di pena.

Art. 140. Se il fatto costituisce reato a' termini della legge penale, e la risposta de' giurati fu affermativa sulla quistione dell'art. 121, e se l'azione penale non è prescritta, nè in altro modo estinta, i giudici della Corte di Assise pronuncieranno contro l'accusato le pene prescritte dalla legge, e quella delle restituzioni ed indennizzazioni che fossero dovute.

Essi possono rimettere a separato giudizio la liquidazione de' danni ed interessi. Questo giudizio sarà allora fatto con la forma de' giudizi civili.

Art. 141. Se dalla pubblica discussione risulti a carico dell'accusato un reato nuovo, non mentovato nell'atto di accusa, o di citazione, la Corte seguirà quanto è disposto negli articoli 299, 300 e 376 delle leggi di procedura penale attualmente in vigore.

Art. 142. L'accusato assoluto, o rispetto al quale siasi dichiarato non esservi luogo ad applicazione di pena, non potrà più esser sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

Il presidente però, dopo aver pronunciata la sentenza, potrà, secondo le circostanze, fare all'accusato quelle esortazioni o avvertimenti che crederà convenienti.

Art. 143. Le sentenze de' magistrati delle Corti di Assise, per quanto riguarda l'applicazione di legge, saranno legalmente motivate ne' termini dell'art. 219 della legge organica giudiziaria attualmente in vigore.

Art. 144. Le sentenze de' magistrati delle Corti di Assise pronunziate sia in contraddizione, sia in contumacia dell'imputato, non sono soggette che al ricorso per annullamento alla Corte suprema di giustizia.

Il ricorso non competerà che per i soli motivi d'incompetenza, di manifesta violazione al testo della legge, o d'inosservanza delle forme prescritte, a pena di nullità.

Art. 145. Le regole relative alle persone che possono ricorrere al tempo in cui è aperto l'adito al ricorso, ed al modo di discuterlo, prescritte dalle leggi di procedura penale attualmente in vigore, sono applicabili a' ricorsi per annullamento avverso le sentenze delle Corti di Assise.

Art. 146. Il ricorso del condannato sarà dichiarato irricevibile, quante volte egli non si trovi sottoposto ad un modo legale di custodia, o non abbia dato idonea cauzione.

La discussione dell' idoneità della cauzione sarà fatta dalle autorità, e ne' modi prescritti dall' articolo 72.

Napoli, il dì 1.º di dicembre 1860.

Firmato, FARINI.

*Il Consigliere incaricato del Dicastero
di grazia e giustizia*

Firmato, G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Volendo dare un termine nel quale i direttori de' giornali, attualmente esistenti in Napoli e nelle altre Provincie Napoletane, potessero uniformarsi al disposto degli articoli 37 e 38 della legge sulla stampa, per quanto riguarda la nomina de' gerenti, ed i documenti che debbono accompagnare la domanda;

Volendo provvedere ad un tempo a che l' articolo 60 della legge medesima fosse eseguito;

Sulla proposizione del Consigliere del Dicastero di grazia e giustizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. I direttori di giornali ed altri scritti periodici che si pubblicano attualmente in Napoli e nelle altre Provincie Napoletane avranno un termine di giorni otto, dalla pubblicazione del presente decreto, per uniformarsi a quanto è disposto negli articoli 37 e 38 della legge sulla stampa del 1.º Dicembre 1860. Trascorso tal termine si procederà contro i contravventori secondo le disposizioni in detta legge contenute.

Art. 2. Per tutti gli altri reati di stampa si eseguiranno le disposizioni della legge del 1.º Dicembre suddetto, dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 3. La Commissione moderatrice delle prigioni di ciascuna provincia si riunirà nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione del presente decreto, per determinare il carcere nel qual si dovranno espiare le pene pronunziate pe' reati di stampa, le quali a' termini dell' articolo 60 debbono essere distinte da quelle stabilite pei delinquenti per reati comuni.

Art. 4. La esecuzione del presente decreto è affidata al Consigliere incaricato del Dicastero di grazia e giustizia.

Napoli, il dì 5 di Dicembre 1860.

Firmato, FARINI.

*Il Consigliere incaricato del Dicastero
di grazia e giustizia*

Firmato, G. PISANELLI.

Pubblicato in Napoli il dì 8 di Dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Volendo agevolare il passaggio de' cittadini pei diversi distretti, e provincie dello Stato; ravvicinare le leggi su questa materia, preesistenti nel Napoletano, a quelle che han vigore negli antichi Stati di S. M.; e prendere de' provvedimenti nell' interesse della pubblica sicurezza;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di polizia;

Decreta

Art. 1. Chiunque recandosi da un distretto in un altro, o da una provincia in un'altra dello Stato sia richiesto dagli ufficiali, o agenti di polizia a dar contezza di sè, dovrà farlo, o mediante la testimo-

nianza di persona proba che ne risponda, o mediante la presentazione della carta di passaggio.

Art. 2. Può tener luogo della carta di passaggio il permesso di portare arme, la licenza da caccia, ed in generale qualunque documento che giustifichi abbastanza la identità della persona.

Art. 3. La carta di passaggio sarà rilasciata dal sindaco del comune, ove chi la richiede è domiciliato, e dopo il permesso dell' autorità di polizia ne' luoghi dove essa risiede.

Nella città di Napoli sarà rilasciata dalla Prefettura, o dal commissario del quartiere del domicilio di chi la richiede.

Art. 4. Non si potrà rilasciare a coloro contro di chi siasi spedito mandato di deposito o di arresto, o che siano stati messi a disposizione della polizia, a norma delle *leggi penali*.

Art. 5. Il prefetto di polizia non appena ha conoscenza di una cagione di legale impedimento alla spedizione di una carta di passaggio dovrà comunicarla a' commessarii.

La stessa comunicazione verrà fatta dalle altre autorità di polizia residenti ne' capoluoghi delle provincie, e ne' distretti ai sindaci de' comuni ov' è domiciliato quegli contro cui esiste alcuno impedimento.

Art. 6. La carta di passaggio sarà valida per un anno.

Art. 7. Pel rilascio di detta carta sarà esatto il dritto di grana cinque.

Art. 8. Le carte stampate saranno spedite dal Dicastero di polizia ai Governatori delle provincie per trasmetterle per mezzo de' sottogovernatori a' sindaci de' diversi comuni, i quali daranno conto degli introiti a' Governatori, e questi al Dicastero.

Art. 9. Chiunque sarà trovato fuori del distretto nel quale è domiciliato, senza che possa dar contezza di sè in alcuno de' modi accennati negli arti-

coli 1.º e 2.º del presente decreto, verrà presentato all' autorità locale di polizia, la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure, secondo le circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza.

Art. 10. L' esecuzione del presente decreto è affidata a' Consiglieri incaricati de' Dicasteri dell' interno e di polizia.

Napoli, il dì 6 di Dicembre 1860.

Firmato, FARINI.

Il Consigliere

incaricato del Dicastero di grazia e giustizia

Firmato, G. PISANELLI.

Il Consigliere

incaricato del Dicastero di polizia

Firmato, S. SPAVENTA.

Pubblicato in Napoli nel dì 8 di Dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE

DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 della tariffa delle spese giudiziarie nelle materie civili, così concepiti:

- » Art. 5. Il giudice di circondario, od il supplente che ne fa le funzioni, esigerà per ogni vacazione di tre ore il dritto di ducato uno pe' seguenti atti;
- » 1. Per l' apposizione, ricognizione e rimozione di suggelli;
- » 2. Per l' assistenza all' apertura di un testamento o di altre carte che si trovassero sigillate nell' atto dell' apposizione de' suggelli, apertura la quale dovrà eseguirsi in giorno destinato dal giudice ;

- » 3. Per l'assistenza di un consiglio di famiglia
 » la quale non potrà mai eccedere lo spazio di due
 » vacanze ;
 » 4. Per l'accesso sopra luogo ad oggetto di as-
 » sistere all'apertura delle porte o di altri luoghi
 » chiusi in caso di pignoramento ;
 » 5. Per l'accesso alla visita de' luoghi contro-
 » versi, o ad udire de' testimoni quando una delle
 » parti lo avrà richiesto espressamente, ed il giu-
 » dice lo avrà creduto necessario. In questi casi il
 » processo verbale del giudice dee far menzione
 » della dimanda della parte: in mancanza di que-
 » sta indicazione non gli è dovuto alcun dritto.
 » 6. Per un atto di notorietà sulla dichiarazione
 » di sette testimoni, ad oggetto di stabilire l'epoca
 » della nascita di una persona dell'uno o dell'altro
 » sesso, la quale cerca contrarre matrimonio, e di
 » giustificare le cause che impediscono di esibire
 » il suo atto di nascita, esigerà ducato uno.
 » Per qualunque altro atto di notorietà fatto dal
 » giudice, esigerà carlini sei.
 » In caso di povertà da constatarsi col certificato
 » del sindaco non sarà esatto alcun dritto.
 » 7. Per assistere, in seguito di ordinanza del
 » presidente del Tribunale civile della provincia,
 » all'arresto di un debitore condannato al paga-
 » mento del debito con l'arresto personale, il qua-
 » le debbe eseguirsi nella casa ove il debitore si è
 » rifuggito, sarà dovuto il dritto di ducati due.
 » Nel caso di doversi recare fuori del comune
 » capoluogo del circondario, il giudice potrà esi-
 » gere per indennità di viaggio la metà di più.
 » 8. Quando un giudice di circondario delegato
 » dal Tribunale, giusta gli articoli 215 e 399 delle
 » leggi della procedura ne' giudizi civili, dovrà rice-
 » vere il giuramento di una parte o di periti, ov-
 » vero incaricato da qualunque autorità superiore
 » dovrà fare altre operazioni commessegli, esigerà

- » il dritto di carlini cinque per ogni vacanza ».
 Sulla proposizione del Consigliere incaricato del
 Dicastero di grazia e giustizia ;
 Udito il Consiglio ;

Decreta

Art. 1. È abolito l'emolumento concesso a' giudi-
 ci di circondario od a' loro supplenti ne' numeri 1.°,
 2.°, 3.° e 4.° dell' articolo 5.° della legge per le spe-
 se giudiziarie nelle materie civili.

E parimenti abolito l'emolumento fissato negli
 articoli 6, 7 e 8 della medesima legge.

Rimane bensì salva l'indennità di viaggio stabi-
 lita nella ultima parte dell' articolo 7.

Art. 2. I Consiglieri de' Dicasteri di grazia e giu-
 stizia, dell' interno e delle finanze si porranno di
 accordo per proporre quelle misure che stimeranno
 opportune per migliorare la condizione de' giudici
 di circondario.

Art. 3. L'esecuzione del presente decreto è affi-
 data a' Consiglieri dei Dicasteri di grazia e giusti-
 zia, dell' interno e delle finanze.

Napoli, il dì 13 di Dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

*Il Consigliere incaricato del Dicastero
 di grazia e giustizia*

Firmato — G. PISANELLI.

Pubblicato in Napoli, il dì 15 Dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE

ED E L R E

NELLE PROVINCE NAPOLETANE

A oggetto di provvedere al regolare ed unifor-
 me ordinamento della Guardia Nazionale in queste
 provincie ;

Visto il parere della Consulta;
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell' interno;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. Tra quarantotto ore dalla pubblicazione del presente decreto saranno aperte in tutt' i comuni di queste provincie apposite liste di ascrizione nella Guardia Nazionale.

Le dette liste formate da' sindaci, col concorso degli eletti, e prese ad esame da un Consiglio di ricognizione, saranno poscia depositate per cinque giorni nella cancelleria comunale, dandosi avviso a' cittadini che loro è fatta facoltà di prenderne cognizione, ed a maggior comodo ne sarà anche affissa copia alla porta della casa del comune.

Nella città di Napoli le liste saranno formate in ciascuna sezione dall' eletto col concorso degli agiunti.

Art. 2. In ciascun comune il decurionato presieduto dal Sindaco eserciterà le funzioni di Consiglio di ricognizione.

Nondimeno per questa prima volta non essendosi ancora pubblicata e messa in atto la nuova legge sull' ordinamento comunale e provinciale, le attribuzioni del Consiglio di ricognizione saranno esercitate, da ogni comune da una giunta composta dal Sindaco presidente, da un quarto de' decurioni scelti dall' intero decurionato, e di un egual numero di stimabili cittadini scelti pe' comuni dei primi distretti dai governatori e per quelli degli altri distretti dai sotto-governatori.

Per la città di Napoli i Consigli di ricognizione si comporranno in ciascuna sezione dall' eletto presidente, da due decurioni destinati dal sindaco e da sei cittadini scelti dal decurionato fra quelli che sono o saranno chiamati al servizio della Guardia Nazionale.

Art. 3. Nel detto termine di cinque giorni e tra le ventiquattro ore seguenti ogni cittadino che crederà esser stato contro la legge incluso o escluso dalle liste di ascrizione, avrà dritto a produrre reclamo in iscritto nella cancelleria comunale. Il Consiglio a maggioranza di voti ne' tre giorni dalla presentazione del reclamo pronunzierà la sua decisione. In caso di parità il reclamo s' intenderà ammesso.

Art. 4. Tosto che le liste di ascrizione saranno state diffinitivamente approvate dal Consiglio di ricognizione, si formerà la matricola.

Art. 5. In essa saranno iscritti, nel comune ove hanno il loro domicilio reale, tutt' i cittadini dagli anni ventuno a cinquantacinque, che sieno proprietari, professori, pubblici uffiziali, fittaiuoli o coloni parziarii, capi d' arte o di bottega, commercianti, ed in generale tutti coloro, che non sieno semplici braccianti, e che non vivano di salario o di mercede giornaliera.

Art. 6. I giovani in età di anni diciotto a ventuno potranno, sulla loro richiesta, e col consenso del padre o della madre, o del tutore, venire aggregati alla Guardia Nazionale.

Potranno pure esservi aggregati gli stranieri ammessi a godere dei dritti civili, che avranno acquistato una proprietà nello Stato, o formatovi uno stabilimento industriale o commerciale.

Art. 7. Non saranno iscritti nella matricola:

1. i funzionarii che hanno il dritto di richiedere la forza pubblica;

2. gli ecclesiastici, e coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica;

3. i consoli e viceconsoli delle Potenze straniere legalmente riconosciuti nello Stato, ancorchè cittadini od ammessi a godere dei dritti dei cittadini;

4. i militari dell' Esercito in attività di servizio; coloro che avranno ricevuta una destinazione dal

Dicastero della guerra o da quello della marina; gli amministratori od agenti commessi ai servizi di terra o di mare, parimenti in attività, gli operai dei porti, degli arsenali e delle manifatture di armi ordinati militarmente;

5. le persone che fanno parte di una Compagnia di Pompieri;

6. gli ufficiali, sotto-ufficiali e soldati delle guardie comunali, ed altri Corpi assoldati;

7. le guardie de' dazii indiretti, delle Amministrazioni sanitarie, le guardie campestri e forestali;

Art. 8. Non sono ammessi a far parte della Guardia Nazionale:

1. i condannati a pene criminali;

2. i condannati irrevocabilmente a pene correzionali per furto, frode, falsità, calunnia, falsa testimonianza, attentato al pudore, fallimento semplice o sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico.

Art. 9. Appena approvata la matricola dal Consiglio di ricognizione, sarà depositata nella Cancelleria del comune o delle sezioni, ed ogni abitante del comune avrà dritto di osservarla, facendone dimanda al sindaco od all'eletto.

Art. 10. In gennaio di ciascun anno il Consiglio di ricognizione iscriverà sulla matricola i giovani che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nell'anno loro ventunesimo, come coloro eziandio che avranno acquistato il loro domicilio nel comune; cancellerà dalla suddetta matricola coloro che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nell'anno loro cinquantesimoquinto, ammenochè non facciano dimanda di rimanervi, quelli che avranno mutato domicilio, ed i mancanti alla vita.

Art. 11. Nel corso di ciascun anno il sindaco noterà al margine della matricola le variazioni provenienti: 1. da' decessi; 2. da' cangiamenti di domicilio; 3. dagli atti che saranno trasmessi dalle au-

torità competenti, in virtù de' quali le persone indicate negli articoli 7 e 8 avessero cessato d'essere sottoposte al servizio della Guardia Nazionale, o ne fossero escluse. Il Consiglio di ricognizione pronuncierà, se vi ha luogo, la radiazione.

Art. 12. Tutti coloro che alla pubblicazione del presente decreto saranno entrati nell'anno loro ventunesimo, e che trovandosi nella condizione di cui nell'articolo 5 non sieno ancora iscritti ne' registri della Guardia Nazionale, dovranno entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto fare la loro dichiarazione al sindaco del comune di loro domicilio per essere iscritti nella matricola.

Art. 13. I contravventori al disposto del precedente articolo, senza giustificazione di grave impedimento, saranno puniti con la pena della detenzione non maggiore di giorni quindici, o con la multa da ducati venti a cento, da pronunziarsi dal giudice del circondario.

Art. 14. Stabilita la matricola, il Consiglio di ricognizione procederà immediatamente alla formazione del registro del servizio ordinario e di quello della riserva.

Art. 15. Il registro del servizio ordinario comprenderà tutti i cittadini, che il Consiglio di Ricognizione giudicherà poter concorrere al servizio abituale, senza grave lesione dei loro mezzi di sussistenza.

In ogni caso saranno compresi nel servizio ordinario:

1.° I militari dell'Esercito che non sono in attività di servizio;

2.° Gli impiegati ed i pensionati per provvisione sovrana.

Art. 16. Gli individui non compresi nel registro del servizio ordinario comporranno il registro di

riserva, e non dovranno essere chiamati a prestar servizio che ne' bisogni straordinari.

Art. 17. I registri del servizio ordinario e di riserva saranno depositati nella Cancelleria comunale, e chiunque li potrà osservare, previa domanda al sindaco od all' eletto della sezione.

Art. 18. La matricola ed i registri di controllo del servizio ordinario e della riserva dovranno essere compiuti entro tutto gennaio prossimo.

Nella prima settimana di febbraio i Governatori delle provincie dovranno trasmettere al Dicastero dell' Interno un elenco numerico di tutti i matricolati, ripartiti per comuni e per categorie, cioè di servizio ordinario e di riserva.

Art. 19. Con altro decreto si provvederà alle rimanenti parti dell' ordinamento della Guardia Nazionale.

Fino a quando tale ordinamento non sarà compiuto, nulla è innovato a quanto è attualmente in osservanza.

Art. 20. Sarà tuttavia in facoltà del Luogotenente generale di sospendere o disciogliere in luoghi determinati la Guardia Nazionale in tutto o in parte. In tali casi non verrà di nuovo posta in attività o riordinata, che secondo le basi del nuovo ordinamento.

Nel caso però che la Guardia Nazionale resistesse alle legali richieste delle autorità, o prendesse ingerenza negli atti delle autorità comunali, amministrative o giudiziarie, il Governatore della provincia potrà sospenderla provvisoriamente.

Non avrà questa sospensione effetto, che per due mesi, quando in tale spazio di tempo non sia dal Luogotenente generale mantenuta, ovvero non sia pronunziata la dissoluzione.

Art. 21. Ogni ufficiale della milizia nazionale, che abbia ottenuto il grado per elezione, potrà sul parere del sindaco o del sotto-governatore venir

sospeso dalle sue funzioni per due mesi, con decisione motivata del Governatore, presa in Consiglio di governo dopo che l' ufficiale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.

La decisione del Governatore sarà immediatamente trasmessa al Dicastero dell' interno. La sospensione potrà essere con decreto del Luogotenente generale prorogata.

Quelli poi che riconoscono la loro nomina da' Governatori, potranno da questi essere sospesi senza altra forma, facendone immediatamente rapporto al Dicastero dell' interno.

Art. 22. L' esecuzione del presente decreto è affidata a' Consiglieri di Luogotenenza incaricati dei Dicasteri dell' interno e di grazia e giustizia.

Napoli, il dì 14 di Dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

*Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero di grazia e giustizia*
Firmato — G. PISANELLI.

*Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero dell' interno*
Firmato — D' AFFLITTO.

Publicato in Napoli nel dì 15 di Dicembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE

RE DI SARDEGNA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:
Art. 1.º Sono chiamati sotto le armi a far parte

del nostro Esercito attivo tutti gl' individui delle provincie Napolitane, i quali furono obbligati a marciare per le leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 per il già Esercito delle Due Sicilie. Questa chiamata comprende benanche gl'individui che obbligati a marciare per conto delle leve degli anni anzidetti non si siano ancora presentati.

Art. 2.^o Tutti gli altri individui appartenenti al già Esercito delle Due Sicilie non compresi nelle leve indicate nello articolo precedente, i quali non han compito il loro impegno, o che avendolo espletato non possono legalmente provarlo, sono tenuti alla continuazione del servizio, ma saranno rinviati nelle rispettive loro patrie con licenza illimitata, con l'obbligo però di dover marciare a qualunque chiamata.

Qualora in qualche provincia o comune si manifestassero mene ostili al nostro Governo, tutt' i militari di cui è caso appartenenti a quella provincia o comune, saranno immediatamente chiamati sotto le armi.

Art. 3.^o Tutti gl' individui che a termine dell' articolo 1.^o sono chiamati a marciare, dovranno entro tutto il mese di gennaio 1861 essersi presentati al Deposito generale in Napoli, e qualora non vi adempissero, verranno le reclute dichiarate refrattarie, ed i soldati disertori, e quindi puniti secondo le leggi vigenti in queste provincie meridionali.

Art. 4.^o Per gl' individui i quali trovinsi già nelle antiche Provincie del Regno, o riuniti in Depositi Speciali, provvederà in conformità direttamente il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Art. 5.^o Rimane a cura de' Governatori, e dei Comandanti Militari lo esatto e sollecito adempimento delle prescrizioni che riflettono i Militari

tutti i quali si trovano sparsi in queste Provincie Meridionali.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Da Napoli addì 20 Dicembre 1860.

Firmato — VITTORIO EMMANUELE.

Controssegnaato — M. FANTI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Visto il parere della Consulta;
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell' interno;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. In ciascuna provincia potrà esser formato per disposizione del Decreto dell' interno uno o più battaglioni di Guardia Nazionale mobile, ognuno d' un numero non minore di trecento e non maggiore di cinquecento militi. Nella città di Napoli, attesa la sua vastità, potrà esser formato nello stesso modo uno o più battaglioni di Guardia mobile, indipendentemente dalla provincia.

Art. 2. Tale forza sarà composta a preferenza di volontari e, in mancanza di questi, obbligatoriamente da coloro che, facendo parte della Guardia Nazionale, si trovino nelle condizioni che saranno appresso indicate.

Art. 3. La durata dell'impegno non sarà maggiore di giorni quaranta.

Art. 4. Tutt' i militi della Guardia Nazionale che non abbiano compiuti l'età di anni trentacinque, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei battaglioni della Guardia mobile.

Andranno esenti da tale servizio i vedovi con prole.

Art. 5. Decorso il termine di quaranta giorni, qualora il battaglione non fosse sciolto, saranno i primi chiamati rimpiazzati da altri, e così successivamente. Nessuno però dovrà essere chiamato per la seconda volta a far parte del battaglione mobilitato, se tale servizio non sia stato prima prestato da tutti coloro, cui nello stesso comune incombe tale obbligo, secondo le prescrizioni del presente decreto.

Art. 6. Per l'arruolamento, l'ammissione, l'esenzione o l'esclusione de' militi da' battaglioni anzidetti, si osserveranno le norme prescritte dal decreto organico sulla leva de' 19 Marzo 1834.

Art. 7. Il Consiglio di ricognizione di ciascun comune nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente decreto, formerà un elenco di tutti i militi, che a' 31 dicembre 1860 si trovino non avere ancora compiuti gli anni trentacinque.

Art. 8. Siffatto elenco sarà affisso ne' soliti modi di legge, perchè ne abbiano scienza gl'interessati.

Art. 9. Coloro fra gl'iscritti, i quali abbiano a produrre reclami, dovranno presentarli fra il termine improrogabile di giorni cinque al Consiglio di ricognizione, che veduti i documenti giustificativi pronunzierà fra due giorni l'accoglienza, o il rigetto del reclamo.

Art. 10. Disposta come all'art. 1.^o la formazione d'un battaglione di Guardia Nazionale mobilitata, il Governatore procederà immediatamente in

Consiglio di Governo (ora Consiglio d'Intendenza) alla distribuzione fra tutti i comuni della provincia della forza da fornirsi, proporzionatamente al numero delle Guardie Nazionali in ciascun di essi esistenti.

Per la città di Napoli tale distribuzione sarà fatta fra le dodici sezioni.

Art. 11. La quota a darsi da ogni comune sarà fornita con volontarii. E laddove, decorso il termine di giorni quattro dalla chiamata de' volontarii, questi non raggiungessero il numero stabilito, sarà esso compiuto con militi obbligati a tal servizio a' termini dell'articolo 4.

Art. 12. Chiunque appartenga alla Guardia Nazionale, o possa appartenervi a' termini del decreto del 14 dicembre 1860, può essere ammesso come volontario, quand'anche avesse oltrepassata l'età di anni trentacinque, purchè però sia atto al servizio di Guardia mobile.

Art. 13. La designazione de' militi da essere mobilitati, secondo il disposto dell'art. 4, sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune sulla base degli elenchi, cominciando da' più giovani.

Art. 14. Allorchè il Governo ordinerà la mobilitazione di un battaglione, tanto i volontarii, quanto i militi mobilitati per obbligo, saranno accompagnati da un decurione del rispettivo comune al capoluogo della provincia, e presentati al Consiglio di ricezione stabilito per le leve militari col citato decreto del 19 Marzo 1834.

Esso Consiglio procederà alla visita dei componenti ciascuna quota secondo le norme sancite dal decreto medesimo per le reclute.

Art. 15. Qualora in un comune il numero de' volontarii eccedesse la cifra stabilita, saranno tutti inviati al Consiglio di ricezione, il quale terrà conto complessivamente di siffatte eccedenze per e-

sentare un egual numero di quelli fra gli obbligati che fossero i meno atti al servizio di Guardia mobile.

Art. 16. I richiami avverso le designazioni fatte dal Consiglio di ricognizione saranno prodotti innanzi al Consiglio di ricezione, e dal medesimo discussi.

Art. 17. Il milite destinato a far parte de' corpi mobilitati potrà farsi surrogare da un'altra guardia nazionale dell'età di diciotto a quarant'anni. Dovrà il cambio essere accettato dal Consiglio di ricezione.

Art. 18. Se il surrogante è chiamato a servire per conto proprio nel battaglione mobilitato, il surrogato sarà tenuto di fornirne un altro o di marciare personalmente.

Art. 19. Quel milite, che avrà dato un cambio per esimersi dal far parte de' corpi mobilitati, non sarà perciò esente dal servizio ordinario di guardia nazionale.

Art. 20. Tutti i documenti bisognevoli a' volontari per essere ammessi, ed agli obbligati per essere esentati dalla Guardia Nazionale mobilitata, saranno rilasciati dalle autorità competenti gratuitamente e su carta libera, specificandone lo scopo.

Art. 21. Ogni battaglione si comporrà di quattro compagnie.

Art. 22. Ciascuna compagnia avrà un numero di militi non maggiore di centoventicinque e non minore di settantacinque.

Art. 23. Ogni compagnia avrà :

Un capitano

Due luogotenenti

Due sottotenenti

Un sergente foriere

Sei sergenti

Un caporal foriere

Dodici caporali

Un tamburo o tromba.

Le compagnie minori di cento uomini avranno un luogotenente invece di due.

Art. 24. Lo stato Maggiore del battaglione sarà composto di

Un maggiore

Un aiutante maggiore

Un chirurgo

Un portabandiera sotto-tenente

Un foriere maggiore

Un caporal maggiore

Un capo tamburo.

Art. 25. Saranno nominati dal Luogotenente generale del Re il maggiore, l'aiutante maggiore, il portabandiera, ed il chirurgo.

Dal Consigliere incaricato del Dicastero dell'interno, i capitani, i luogotenenti, ed i sottotenenti.

Dal maggiore comandante il battaglione, il foriere maggiore, il caporal maggiore, ed il capo tamburo.

Dal maggiore sulla proposizione de' rispettivi capitani, i sottufficiali ed i caporali di ciascuna compagnia.

Art. 26. Gli ufficiali di nomina del Luogotenente generale del Re e del Consigliere incaricato del Dicastero dell'interno, potranno essere indistintamente presi nella Guardia Nazionale, nell'Esercito e fra i militari al ritiro.

Art. 27. Le funzioni di ufficiale pagatare, e di capitano di armamento, saranno esercitate da uffiziali destinati dal maggiore.

Art. 28. Le cariche delle quali è parola ne' precedenti articoli dureranno fino alla data del decreto dello scioglimento del battaglione allorchè ognuno riprenderà il grado che aveva.

Art. 29. Le competenze spettanti alla Guardia Nazionale mobilitata per soldi, e per sommini-

strazione in natura, sono quelle indicate nella tabella che fa seguito al presente.

Art. 30. Gli ufficiali, sotto ufficiali, caporali e militi, che godano una pensione di ritiro, cumuleranno, per quanto durerà il servizio, col soldo d'attività de' gradi che avranno ottenuti ne' corpi mobilitati della Guardia Nazionale. Gli impiegati civili, i quali con regolare congedo ovvero obbligati, marciassero nel battaglione mobilitato, conserveranno pure durante il tempo del servizio lo stipendio del quale godono.

Art. 31. I distintivi de' corpi di Guardia Nazionale mobilitati saranno uguali a quelli della Guardia Nazionale ne' servizi ordinarii.

Il Governo somministrerà a tutti i militi l'armamento.

Art. 32. Quando i corpi di Guardia Nazionale mobilitata saranno formati, verranno sottoposti alle leggi vigenti di disciplina militare.

Ogni milite designato a far parte del battaglione mobilitato, che ricuserà d'obbedire alla richiesta o che abbandonerà il corpo, sarà tradotto avanti al Giudice di circondario e sarà punito con la pena della detenzione che non potrà eccedere i ventinove giorni.

Art. 33. I militi de' corpi di Guardia Nazionale mobilitati, feriti a cagione di servizio, avranno diritto alle pensioni e alle ricompense che la legge accorda a' militari in attività di servizio.

Art. 34. L'esecuzione del presente decreto è affidata a' Consiglieri di Luogotenenza incaricati dei Dicasteri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.

Napoli, il dì 25 di Dicembre 1860.

Firmato, FARINI.

*Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero di grazia e giustizia*
Firmato, G. PISANELLI.

TABELLA delle competenze giornaliere dovute a' graduati ed a' militi della Guardia Nazionale mobilitata.

GRADI	PAGA giornaliera		SOPRASSOLDO di marcia giornaliero		INDENNITA' per razioni di foraggio		INDENNITA' per la razione di pane		TOTALE giornaliero	
	F.	C.	F.	C.	F.	C.	F.	C.	F.	C.
Maggiore.....	16	66	3	»	1	25	»	»	13	97
Aiutante Magg. (*)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chirurgo.....	6	66	2	»	»	»	»	»	8	66
Capitano.....	3	83	2	»	»	»	»	»	7	83
Luogotenente..	4	02	2	»	»	»	»	»	6	02
Sottotenente...	3	61	2	»	»	»	»	»	5	61
Foriere magg.	1	95	»	20	»	»	»	»	19	2 34
Caporal magg.	»	90	»	10	»	»	»	»	19	1 19
Caporale dei tamburini...	»	90	»	10	»	»	»	»	19	1 19
Foriere.....	1	35	»	20	»	»	»	»	19	1 74
Sergente.....	1	15	»	20	»	»	»	»	19	1 54
Caporale.....	»	70	»	10	»	»	»	»	19	» 99
Tamburino o trombetta...	»	65	»	10	0	»	»	»	19	» 94
Milite.....	»	55	»	10	0	»	»	»	19	» 84

(*) Paga del grado.

I viveri in danaro sono calcolati alla ragione di centesimi 70 per ogni razione agli ufficiali e di centesimi 50 per ogni razione a' sotto ufficiali ed ai militi. — Approvata — Napoli, 25 Dicembre 1860.

Firmato, FARINI.

*Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero di grazia e giustizia*
Firmato, G. PISANELLI.

Primo ufficio

Potenza, il dì 24 Dicembre 1860.

Guardia Nazionale — Istruzioni.

Pei Signori Sindaci della Provincia

SIGNORE,

ILE trasmetto copia delle Istruzioni, che il Consigliere incaricato del Dicastero dell' Interno mi à indirizzato testè, nelle quali sono indicate le norme che debbono dirigere il Consiglio di Ricognizione nel novello organamento della Guardia Nazionale. -- A tempo opportuno le farò tenere i fogli de' registri, di che è parola nelle Istruzioni medesime.

Pel Governatore

Il Segretario Generale

GIACOMO RACIOPPI.



» *Copia ec.* — *Al Signor Governatore della Provincia di Basilicata* — Il servizio della Guardia Nazionale, come risulta dalle disposizioni contenute nel Decreto del 14 volgente mese, è obbligatorio per tutt' i cittadini, salve le eccezioni nel Decreto stesso contemplate. I Sindaci e gli Eletti perciò, comprenderanno nelle liste tutt' i cittadini, che si trovano nelle condizioni indicate nell' articolo 5.º, ritenendo come salariati coloro soltanto, che ricevono paga periodica, sia come domestici, sia come compenso di servizii del tutto materiali.

» Nel presentarsi che farà ogni cittadino, o spontaneamente in adempimento dell' obbligo impostogli dall' articolo 12, o perchè compreso nelle liste formate dal Sindaco e dagli Eletti, verrà il suo nome, con tutte le indicazioni che riguardano la sua persona, segnato in un registro, che sarà tenuto in ogni comune esattamente conforme al modello numero 1.º annesso alla presente. Siffatto registro

verrà poi sottoposto allo esame del Consiglio di ricognizione per la formazione della matricola.

» Ai Consigli di ricognizione è d' uopo ch' Ella faccia intendere, come è dato alla loro prudenza l' interpretazione del disposto del Decreto di cui trattasi in tutt' i casi, che per avventura non fussero stati contemplati. In tali casi essi sono i giudici della possibilità di ogni cittadino di adempiere all' obbligo di far parte della Guardia Nazionale. Essi baderanno, che col domicilio reale non sia confusa la residenza temporanea per ragion di affari, o per altra causa, come sarebbe per esempio quella degli studenti non appartenenti ad una città, e trasferitisi in essa temporaneamente, e soltanto per ragione de' loro studi. La dichiarazione di cambiamento di domicilio anche fatta a' termini di legge porterà la radiazione da' ruoli della Guardia Nazionale, quando il Consiglio di ricognizione lo crederà. Non dovendo esser quello un mezzo per esimersi dal far parte della Guardia Nazionale, qualora il mutamento del domicilio non seguisse effettivamente, la dichiarazione si avrà come non fatta, poichè a' termini di legge deve la dichiarazione esser seguita dalla effettiva fissazione del proprio principale stabilimento in altro luogo. Così pure, laddove alcuno avesse più domicilii, fra' quali fosse difficile distinguere, quale potesse meritare la designazione di domicilio reale, e intendesse così di eludere la legge, in tal caso egli sarà compreso nella Guardia Nazionale di ciascun comune di suo domicilio.

» Le eccezioni contemplate nell' art. 7.º non costituiscono la incapacità delle persone indicate a far parte della Guardia Nazionale, ma bensì la incompatibilità dei due servizii, la quale incompatibilità per la prima categoria deve intendersi avverata solamente quando potesse uno nella qualità di milite esser richiesto a prestar la sua forza, ed in altra qualità richiederla. È quindi chiaro, che qualo-

ra cessasse un cittadino da un uffizio, che costituisce la incompatibilità con la qualità di Guardia Nazionale dovrebbe egli immediatamente rientrar nel dritto, e nel dovere di far parte di quella milizia. Per quelli che hanno ricevuto una destinazione dal Ministero della Guerra o da quello della Marina, e per gli amministratori, ed agenti commessi a' servizi di terra e di mare devesi intendere coloro, che prestano un servizio attivo e continuo presso l'armata di terra e di mare, e non già tutti gl'impiegati di quei rami.

» È parimente dato al Consiglio di ricognizione di esentare dal far parte della Guardia Nazionale, o temporaneamente, o definitivamente, coloro che da difetti fisici fossero impediti a prestare quel servizio. Posteriori disposizioni daranno perciò le norme; potranno essi intanto far di meno di ascrivere coloro, che un difetto fisico rendesse assolutamente ed indubitabilmente impotenti al servizio.

» È poi stretto debito de' Consigli, ed Ella chiamerà su di ciò tutta la loro responsabilità, di non ammettere nella Guardia Nazionale, coloro che fossero indegni a' termini dell'articolo 8.º Sul quale proposito non sarà forse superfluo far osservare, che non vi sono altre cause di esclusione oltre quelle indicate nello enunciato articolo.

» In seguito di siffatto esame del Consiglio di Ricognizione, che dovrà portarsi così su quelli, che saranno ora allistati, come su quelli che trovansi già a far parte della Guardia Nazionale, ogni cittadino ammesso in quella milizia sarà segnato nel registro di matricola, il quale sarà esattamente conforme al modulo num. 2, (*i di cui fogli si manderanno fra breve*). Dal registro di matricola verranno poi i nomi segnati per ordine alfabetico in altro registro, secondo il modulo num. 3, che serve di guida per rinvenire in qual numero del registro di matricola si trovi segnato un milite.

» Compiute tali operazioni verrà ciascun milite compreso nel registro del servizio ordinario, o in quello della riserva, la quale destinazione dal testo dell'art. 13 chiaramente apparisce, ch'è interamente devoluta alla equità del Consiglio di Ricognizione.

» Gli amanuensi necessari ai Consigli di Ricognizione per le operazioni loro commesse saranno dai Sindaci, o di chi ne fa le veci, destinati fra gl'impiegati comunali.

» Perchè sieno da per tutto uniformi i registri di consegna e di matricola, Ella farà stampare in cotesto Capoluogo i fogli che all'uopo occorrono in ciascun Comune, e li trasmetterà a' Sindaci rispettivi, facendone pagar lo importo dagli articoli destinati in ogni Municipio per le spese della Guardia Nazionale. — *Pel Consigliere, il Direttore — Firmato, DE BLASII* ».

Per copia conforme
Il Segretario Generale
GIACOMO RACIOPPI.

Primo ufficio

Potenza, il dì 30 Dicembre 1860.

Elettori — *Formazione delle liste.*

Pei Signori Sindaci della Provincia

SIGNORE,

E nello interesse della legge che le liste degli elettori per la nomina dei Deputati al Parlamento Nazionale siano compilate esattamente secondo le condizioni, che la legge stessa richiede.

A correggere gli errori, che il lungo e minuto lavoro può dar luogo, sia per omissioni, sia per indebite ascrizioni, la legge invita ogni cittadino a far presenti, nell'interesse proprio o della società, i suoi reclami.

I popoli che sian nuovi alla vita politica, ignorando quali interessi si agitino nelle urne elettorali e quanta parte di libertà e di ordine si nasconda nelle nude liste degli elettori, incorrono facilmente nell'errore di considerare come poco rilevante cotesto diritto ai reclami; che, dimenticato o non compreso, rimane come non scritto nella legge.

È pensiero del Governo di supporre a questa negligenza imprudente; ove mai fusse il caso. Eppure fidando nella lealtà e amor patrio di Lei, o Signore, è stimato trasceglierla, e darle in cotesto Comune il nobile incarico di procedere nello interesse della legge, e indipendentemente dal diritto che può competere ad ogni cittadino, a sì rilevante bisogna.

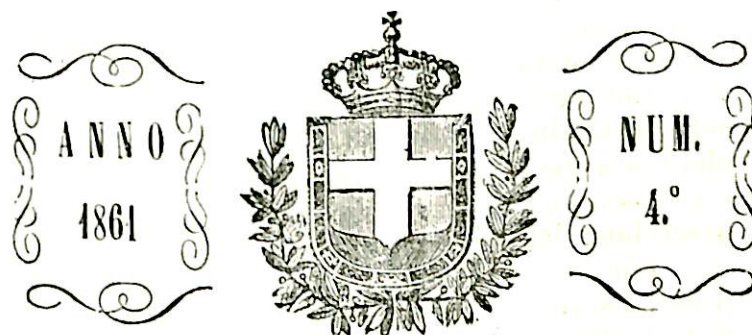
Come adunque saranno affisse le liste ai termini dell'art. 26 della legge elettorale Ella vorrà disaminarle, e nell'interesse pubblico presentar quindi i reclami all'ufficio comunale, nei termini dell'articolo stesso, se mai troverà che le liste in qualche parte non rispondessero al prescritto della legge.

Siffatti reclami verseranno su quanto è indicato nell'art. 48 della legge stessa, così per la omissione di nomi, come per le indebite ascrizioni.

Mi trasmetterà poscia a suo tempo lo elenco dei reclami da Lei prodotti.

Si compiaccia intanto accusarmi ricezione della presente; mentre io le mi dichiaro grato in anticipazione dell'incarico, che Ella vorrà accettare, e che non dubito eseguirà con lo zelo, la lealtà, e l'amor patrio, che a libero uomo si addice.

Pel Governatore
Il Segretario Generale
GIACOMO RACIOPPI.



GIORNALE DEL GOVERNO

DELLA

PROVINCIA DI BASILICATA

Primo ufficio

Potenza, il dì 2 Gennaio 1861.

Prigionieri militari che vogliono servire col proprio grado.

Pei Signori Sindaci della Provincia

SIGNORE,

IL Direttore Generale della Guerra pel 1.º Rip. 1.º Car. num. 3359 ha partecipato quanto segue:
» Comunico a Vostra Signoria l'ordine emesso dal Ministero della Guerra qui appresso trascritto datato a Torino il 14 dello scorso mese — Segretario Generale — Divisione delle Matricole — Sezione 1.ª num. 35, perchè Ella curi di sollecitamente diramarlo. ».

- » Il Ministero, interpellato sull'accettazione dei
» prigionieri Napolitani, che desiderano servire col
» proprio grado, e sulla corrispondenza dei gradi
» loro con quelli stabiliti nell'Esercito, dichiara:
» 1. Che nessun prigioniero Napolitano vuol es-
» sere accettato con un grado se non è comprovato
» che trovavasi realmente insignito del medesimo;
» e che non può in alcun caso valere la semplice
» asserzione del prigioniero.
» 2. Che la corrispondenza dei gradi loro a quel-
» li dell'Esercito è la seguente:
» a) Aiutante Sott' Ufficiale) a Furiere Maggiore
» b) Porta-bandiera)
» c) Primo Sergente) a Furiere
» d) Secondo Sergente) a Sergente
» e) Furiere e Caporale) a Caporale
» 3. Che coloro che saranno accettati colla con-
» servazione del grado staranno in soprannumero
» qualora non esistano vacanze, e prenderanno poi
» posto nel quadro di mano in mano che queste
» succedano.
» 4. Che essendo in soprannumero avranno ra-
» gione alle stesse competenze assegnate agli ef-
» fettivi.
» 5. Che prima di accettar taluno quale Furiere
» Maggiore, o Furiere, ed anco qual Sergente, il
» Comandante del Corpo, sotto la sua responsabi-
» lità, ne debbe sperimentare la piena idoneità.—
» Il Luogotenente Generale Direttore Superiore del
» Ministero della Guerra — Firmato — ALLIAUD --
» Il Direttore Generale della Guerra in Napoli —
» Firmato — G. Revel ».

La prego quindi di renderlo di pubblica ragione
mediante manifesto da affiggersi ne' soliti luoghi
del Comune.

Pel Governatore
Il Segretario Generale
GIACOMO RACIOPPI.

Primo ufficio

Potenza, il dì 5 Gennaio 1861.

Giunte elettorali — *Soluzione di dubbio.*

Pei Signori Sindaci della Provincia.

SIGNORE,

DAL Dicastero dell' Interno mi giunge il se-
guente ufficio, che io le trascrivo per norma di lei,
e della Giunta elettorale del Municipio.

» Rispondendo al dubbio che si è promosso da
» molte delle giunte municipali, incaricate dello
» allistamento degli elettori per la nomina de' De-
» putati al Parlamento Nazionale: - Udata la Con-
» sulta e ritenutone l' unanime parere; dichiaro:

» 1. Che gli analfabeti si debbono ammettere fra
» gli elettori, qualora, avendo le altre condizioni
» richieste dalla presente legge elettorale de' 20
» di Novembre 1859, si trovino di essere già stati
» iscritti nelle liste elettorali, compilate nel 1848
» e nel 1860, ai termini della legge che allora im-
» perava in queste province;

» 2. E che, in generale, per analfabeti si deb-
» bono intendere soltanto coloro che non sanno
» scrivere il proprio nome, nè leggere un nome
» scritto da altri.

» Attendo che mi faccia conoscere di avere rice-
» vuto la presente, e di averne diramata la dichia-
» razione a tutte le giunte elettorali de' municipi
» della provincia. — *Il Consigliere* — D' AFFLITTO ».

Pel Governatore
Il Segretario Generale
GIACOMO RACIOPPI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE

DEL RE

NELLE PROVINCE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell' Interno ;

Udito il Consiglio di Luogotenenza ;

Decreta

Art. 1. Tutte le attribuzioni , che in materia di terre demaniali, erano state accordate ai già Intendenti di queste provincie napoletane in Consiglio d' Intendenza dagli articoli 176 177 e 186 della legge de' 12 dicembre 1816 , sono trasferite da ora innanzi a speciali Commessari, ciascuno de' quali sarà delegato a compierle da se solo in una , o più provincie.

Art. 2. Essi procederanno alla quotizzazione dei demani comunali non controversi fra i cittadini di ciascun comune , secondo le leggi e regolamenti in vigore , e le istruzioni , che potranno essere emanate , ad eccezione di qualche caso straordinario e speciale , che formerà oggetto di rapporto.

Art. 3. Esamineranno e dichiareranno, intesa la commissione forestale a norma della legge de' 21 agosto 1826 , quali fra le attuali terre demaniali in pendio non quotizzate nè dissodate debbano conservarsi salde nell' interesse dell' economia silvana.

Art. 4. Scioglieranno definitivamente le promiscuità tuttavia esistenti , e giudicheranno da arbitri ed amichevoli compositori tutte le quistioni cui tale scioglimento potesse dar luogo ; facendo rapporto al Dicastero dell' Interno per tutte quelle promiscuità la cui esistenza sarà ritenuta necessaria per circostanze locali ed inseparabili. Avranno ancora la facoltà di rivedere tutte le promiscuità che si

trovassero in qualunque modo autorizzate fino al presente.

Art. 5. Porranno di accordo e concilieranno i comuni e gli attuali occupatori de' demani comunali, sia per i giudizi già in corso e non ancora espletati , sia per quelli da istituire , presentando all' approvazione del Dicastero dell' Interno gli analoghi progetti di conciliazione.

Laddove poi riuscisse impossibile tale conciliazione, procederanno ne' limiti della loro competenza, e promuoveranno il celere corso de' giudizi per avventura pendenti presso altre autorità.

Art. 6. Pel compimento delle succennate operazioni e per tutti gli atti e procedimenti preparatori, potranno i Commessari avvalersi di agenti demaniali di loro approvazione.

Art. 7. Le suddette operazioni demaniali dovranno aver termine improrogabilmente per tutto il corso dell' andante anno 1861.

Art. 8. Tutte le leggi , decreti , regolamenti e disposizioni emanate sulla materia rimangono in vigore in quanto non sieno derogate dal presente decreto.

Art. 9. La esecuzione del presente decreto è affidata al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell' Interno.

Napoli 1 Gennaio 1861.

Firmato — FARINI.

*Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero di grazia e giustizia*

Firmato — G. PISANELLI.

*Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero dell' interno*

Firmato — D' AFFLITTO.